



# CITTA' DI ANDRIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 58

OGGETTO: « Regolamento comunale per l'assistenza economica - art.12 Legge 7/8/1990,  
n.241. »

L'anno millenovecentonovantuno il giorno ventidue del mese  
di marzo alle ore 21,00 in Andria e nella Sala Consiliare, si è riunito, previo  
invito scritto, notificato al domicilio di ogni componente, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  
d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i consiglieri, come dall'elenco che segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) PICCOLO			21) DI VINCENZO		
2) LISO			22) GIORGIO		
3) NICOLAMARINO			23) LISO		
4) TERZULLI			24) ZINGARO		
5) MARTIRADONNA		1	25) FORNELLI		
6) MANGIONE			26) FRATEPIETRO		
7) VITTI			27) TOTA		
8) MAROLLA			28) IEVA		
9) CIVITA			29) PICCOLI		
10) VOLPE			30) FEROCCE		5
11) BISCEGLIE		2	31) ALIGINO		
12) SINISI			32) CANNONE		
13) SARRI			33) MASTROLILLO		6
14) GUGLIELMI		3	34) DI PADUA		7
15) CELLAMARE		4	35) POLLICE		8
16) D'AVANZO			36) MARMO		
17) MALOANGI			37) BOLOGNESE		
18) SGARRA			38) MONTRONE		30
19) LOSITO			39) SELVAROLO		9
20) RIEZZO			40) GUADAGNO		10

Assume la presidenza il Sig. dott. Riccardo TERZULLI - Sindaco -

il quale visto che il numero degli intervenuti è sufficiente alla validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta  
e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Comunale Sig. dott. Giuseppe PENNACCHIA

Premesso che l'art.12 della legge 7.8.90, n.241 stabilisce che la concessione di aiuti economici, in favore di persone ed enti pubblici e privati, deve essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; e che inoltre l'osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti;

Considerato che l'esigenza del Regolamento, oltre che essere oggi un dettato di legge, è sempre stata una necessità della Ripartizione, in modo da rendere il più oggettivo possibile l'intervento economico in favore di persone ed enti;

Visto il seguente Regolamento Comunale per la concessione di aiuti economici da parte dell'Amministrazione Comunale, in ogni suo settore, predisposto dal Capo Sezione Amministrativa presso la Ripartizione Servizi Sociali, dott. Riccardo QUACQUARELLI:

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

(art.12 legge 7.8.90, n.241)

Art. 01

(Oggetto del presente Regolamento)

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.12 della legge 7.8.90, n.241, viene adottato per disciplinare la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 02

(Finalità)

Il fine delle suddette concessioni è quello di contribuire alle necessità delle persone, perché possano far fronte ai loro bisogni, qualora, per sopravvenuta mancanza di risorse, tale bisogno non possa essere fungibile, e degli Enti perché possano perseguire meglio i loro fini istituzionali.

CAP. I

ASSISTENZA A PERSONE

Art. 03

(Procedura per l'istruttoria delle domande)

1. Il Comune, venuto in qualunque modo (istanza, segnalazione, comunicazione) a conoscenza dell'esistenza di un bisogno, vi deve dare una risposta, entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria.

2. L'istruttoria dell'istanza deve iniziare almeno sette giorni lavorativi dopo l'arrivo della stessa alla Ripartizione e deve concludersi con la proposta dell'atto deliberativo, se è il caso, entro i successivi quaranta giorni, escluso il periodo, da risultare a corredo dell'istanza, necessario all'utente per esibire la documentazione integrativa richiesta e all'Assistente Sociale e/o all'Ufficio per completare gli adempimenti utili alla formulazione della relazione-anamnesi: colloqui, visite domiciliari, acquisizione di notizie e/o certificazioni da altri Enti (SIM, Consultori Familiari, Provincia, Regione, Istituti Assistenziali, Tribunale per i Minorenni, Strutture giudiziarie, strutture territoriali, ecc.), come prevista dal 4° comma del presente articolo.

3. I documenti probatori essenziali sono:

- lo stato di famiglia;
- una certificazione del reddito;

./.

""- una certificazione sullo stato lavorativo e scolastico degli ultraquin-  
"" dicenni componenti il nucleo familiare a cui fa capo il bisogno;  
""- una certificazione specifica del bisogno stesso.  
"" A questi si aggiunge ogni altra documentazione che l'interessato od il  
"" funzionario istruttore ritengono utile per poter meglio fare diagnosi  
"" della situazione.

"" 4. La relazione dell'Assistente Sociale deve contenere:

""- dati obiettivi sull'intero nucleo familiare;  
""- dati obiettivi sull'abitazione del nucleo;  
""- dati sullo stato patrimoniale del nucleo;  
""- dati sullo stato di salute dei componenti il nucleo;  
""- interventi del Comune nell'anno immediatamente precedente e in corso;  
""- interventi di altri Enti pubblici;  
""- valutazione globale sul bisogno espresso;  
""- indicazione di un piano di lavoro sul nucleo in esame.  
"" Tutte le notizie vengono riportate sulla scheda informativa, allegata al  
"" presente regolamento di cui fa parte integrante, a cura dello stesso As-  
"" sistente Sociale.

"" 5. Sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, si  
"" quantizza la risposta da dare e si appronta il relativo provvedimento am-  
"" ministrativo, se è il caso.

"" 6. Il provvedimento è adottato dalla Giunta Municipale, in ese-  
"" cuzione del presente regolamento, con l'immediata esecutività, per  
"" rendere l'intervento efficace.

#### "" Art. 04

"" (Interventi del Comune)

"" 1. Il Comune interviene sul bisogno delle persone con:

""a- con una risposta non in denaro  
""b- con una risposta per servizi  
""c- con una risposta per progetti.  
""d- con una risposta in denaro

"" 2. Gli interventi non in denaro vengono concessi tramite gli  
"" Assistenti Sociali e l'organizzazione dell'intera struttura  
"" amministrativa del Comune.

"" 3. Gli interventi per servizi e per progetti vengono regolati  
"" dalle delibere istitutive dei servizi e di approvazione dei progetti.

"" 4. Gli interventi in denaro vengono concessi con i criteri di  
"" cui ai successivi articoli.

#### "" Art. 05

"" (Determinazione elementi di base per l'erogazione)

"" L'iter logico per la concessione dell'aiuto economico deve essere il se-  
"" guente:

""a)- individuazione della difficoltà;  
""b)- individuazione della risposta;  
""c)- determinazione quantitativa della risposta.

#### "" Art. 06

"" (individuazione della difficoltà)

"" Le difficoltà, in cui viene a trovarsi un nucleo, possono riguardare:

""i- Problemi di salute: 1- con ingenti spese economiche, tali da sconvol-  
"" gere il bilancio familiare, non coperte o  
"" parzialmente coperte dal Servizio Sanitario  
"" Nazionale o da altri Enti;

- "" 2- con spese economiche tali da squilibrare il precario bilancio familiare.
- ""2- Problemi abitativi: 1- impossibilità del pagamento del fitto di casa;
- "" 2- miglioramento abitativo, direttamente finalizzato all'inserimento o recupero sociale.
- ""3- Problemi lavorativi: 1- mancanza di lavoro per improvviso licenziamento;
- "" 2- mancanza di lavoro per improvviso handicap;
- "" 3- riduzione improvvisa del reddito per causa sopravvenuta e non prevedibile.
- ""4- Problemi educativi: 1- difficoltà per acquisto di specifici sussidi didattici, debitamente certificati dalle autorità scolastiche;
- "" 2- Sostegno scolastico per problemi di apprendimento e difficoltà del minore, debitamente certificato dalle autorità scolastiche.
- ""5- Problemi familiari: 1- indigenza economica;
- "" 2- carenza di ambiente educativo in seno alla famiglia;
- ""3- assenza di ambiente educativo in seno alla famiglia.

"" Art. 07

"" (individuazione delle risposte)

""Le risposte possibili alle suddette difficoltà sono:

- ""1- Assistenza economica con contributo mensile limitato al periodo del bisogno, periodo che deve scaturire dal piano di lavoro dell'Assistente Sociale;
- ""2- Assistenza economica per usufruire di servizi resi da terzi (ricoveri, semiconvitti, prestazioni specialistiche);
- ""3- Concessione buoni per sussidi didattici per gli alunni delle scuole medie di primo grado;
- ""4- Concessione buoni economato ai sensi dell'art.2, let.f del Regolamento Economale modificato con deliberazione n.213 dell'8.6.81.

"" Art. 08

"" (Quantizzazione della risposta)

- "" 1.La retta per il ricovero in Istituti e per l'assistenza semiconvittuale é quella decisa dall'Istituto stesso.
- "" 2.Per il ricovero degli anziani la retta a carico del Comune é quella richiesta dall'Istituto meno la quota a carico degli anziani, pari all'80% del reddito, sia pensionistico che patrimoniale, facendo salva la proprietà della prima casa e di eventuali altri beni necessari al proprio sostentamento. Il restante 20% resta all'anziano quale quota per la sua autonomia, quota che non deve mai essere inferiore al 20% di una pensione minima INPS.
- "" 3.In caso di urgenza, il ricovero può essere disposto anche dal Responsabile della Ripartizione Servizi Sociali; il provvedimento sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale entro i trenta giorni successivi.
- "" 4.L'intervento del Comune per prestazioni specialistiche é pari alla percentuale calcolata ai sensi dei successivi articoli.
- "" 5.Se il periodo di assistenza é a tempo indeterminato, data la particolarità del bisogno, la situazione sarà rivista dall'Assistente

""Sociale negli ultimi tre mesi dell'anno solare a partire da quello  
""successivo all'approvazione e l'intervento sarà riproposto d'ufficio.

"" 6. Il provvedimento per queste forme di aiuto é adottato dalla  
""Giunta Municipale ai sensi del presente regolamento e, date le  
""particolari forme d'intervento, può impegnare anche più bilanci  
""successivi.

"" 7. I buoni per sussidi didattici saranno concessi dalla  
""Ripartizione Pubblica Istruzione con apposita delibera annuale che  
""stabilirà i criteri e le modalità per la concessione.

"" 8. I buoni economato saranno concessi per particolarissime ed  
""immediate forme d'intervento per coprire piccole spese improvvisate a cui  
""l'utente non può far fronte.

#### Art. 09

(Criteri di assegnazione dei punteggi)

"" 1. Individuata la difficoltà e la risposta da dare per quantiz-  
""zarla si assegna un punteggio alla situazione reddituale e patrimoniale  
""dell'istante con i seguenti criteri:

""1- un punto per ogni componente il nucleo familiare;

"" si aggiunge un punto per ogni figlio che si trova in stato di  
"" difficoltà fisica e/o psichica;

"" si aggiungono due punti per ogni genitore assente o impossibilitato a  
"" svolgere il suo ruolo per difficoltà fisiche e/o psichiche.

""2- zero punti se la casa é in proprietà;

"" un punto se la casa é in uso gratuito;

"" due punti se la casa é in fitto senza contratto e ricevute;

"" tre punti se la casa é in fitto con regolare contratto e ricevute.

""3- zero punti se l'arredamento della casa é ottimo;

"" un punto se é discreto;

"" due punti se é sufficiente;

"" tre punti se é scarso.

""4- zero punti se il nucleo possiede una o più auto;

"" un punto se non possiede nessun' auto.

""5- zero punti se il nucleo possiede più di 1 ha di terreno coltivabile;

"" un punto se il nucleo possiede meno di 1 ha di terreno o più di 1 ha  
"" di terreno non coltivabile;

"" due punti se non possiede terreni.

""6- zero punti se il nucleo possiede altre proprietà produttive;

"" un punto se il nucleo possiede altre proprietà non produttive;

"" due punti se il nucleo non possiede altre proprietà.

""7- (per lavoratori dipendenti o assimilati)

"" zero punti se il reddito complessivo familiare supera l'importo di due  
"" pensioni minime INPS alla data del 1° gennaio di ogni anno;

"" un punto se é uguale;

"" due punti se é inferiore.

"" (per altri lavoratori)

"" zero punti se il reddito complessivo familiare supera l'importo di una  
"" pensione minima INPS alla data del 1° gennaio di ogni anno;

"" un punto se é uguale;

"" due punti se é inferiore.

"" tre punti se il reddito é zero.

"" 2. In particolarissime situazioni ricadenti sotto il punto 1.1  
""dell'art.6 si assegneranno contributi proporzionali alle spese sopportate  
""e documentate in deroga al punteggio sotto il 1° comma.

Art. 10

(Determinazione del contributo)

1.L'importo massimo giornaliero che il Comune può erogare in aiuto al bisogno evidenziato sarà stabilito all'inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale.

2.Per il corrente anno e per il 1992 viene fissato in f.12.000 giornaliero.

3.L'aiuto da erogare, sulla base del punteggio ottenuto con i criteri del precedente articolo, sarà calcolato come segue:

per un punteggio tra 00 e 08 punti	0%
per un punteggio tra 09 e 12 punti	30%
per un punteggio tra 13 e 18 punti	50%
per un punteggio tra 19 e 24 punti	70%
per un punteggio oltre i 25 punti	100%

dell'importo massimo giornaliero stabilito al comma 1.

4.L'importo complessivo di tutti gli interventi non può superare lo stanziamento previsto nei bilanci annuali, ai rispettivi capitoli di spesa.

CAP. II

ASSISTENZA ALLE ASSOCIAZIONI

Art. 11

(Concessioni ad enti pubblici e privati)

1.Il Comune di Andria interviene in favore delle Associazioni, sia perché convinto che l'associazionismo è uno dei parametri da cui misurare il grado di civiltà di un popolo, principio sancito dall'art.18 della Costituzione che riconosce il diritto dei cittadini ad associarsi; sia per sviluppare nelle Associazioni una progettualità in favore di tutti i cittadini.

2.Per le Associazioni, nei confronti delle quali il Comune interviene su disposizioni di leggi, se non diversamente indicato nelle stesse leggi, il contributo dovuto viene concesso con i criteri di seguito indicati.

3.Il Comune interviene in favore delle Associazioni su istanza delle stesse e nei modi appresso indicati.

4.L'intervento del Comune può interessare:

a)- l'Associazione stessa con la concessione di aiuti ordinari per la sua vita: aiuti concessi una sola volta nell'anno sociale al fine di venire incontro alle necessità di quelle Associazioni che dimostrano una certa vitalità, ma che hanno problemi finanziari;

b)- la singola iniziativa delle Associazioni.

5.L'intervento sull'iniziativa si concretizza con:

a)- la concessione del patrocinio senza intervento finanziario, quale riconoscimento da parte dell'Amministrazione del particolare valore socio-culturale-sportivo dell'iniziativa;

b)- la concessione del patrocinio con contributo finanziario per la realizzazione di iniziative di alto valore socio-culturale-sportivo;

c)- la concessione di contributi finanziari per iniziative progettuali proposte dalle Associazioni e ritenute dall'Amministrazione estremamente valide per l'elevazione socio-culturale-sportivo della popolazione;

d)- la sovvenzione di iniziative progettuali proposte dalle Associazioni e ritenute dall'Amministrazione surrogate di proprie competenze o inseribili in progetti portati avanti dall'Amministrazione.

Art. 12

"" (Elementi richiesti per l'istruttoria delle domande delle Associazioni)

"" 1.L'Associazione, che intende chiedere aiuto al Comune, deve inoltrare istanza, in cui viene specificato il motivo della richiesta, e gli estremi (dati anagrafici e numero di codice fiscale) del rappresentante dell'Associazione atto a quietanzare il mandato di pagamento, con allegati i seguenti documenti:

""- statuto dell'Associazione;

""- regolamento dell'Associazione;

""- composizione del consiglio di amministrazione;

""- indicazione del numero dei soci;

""- bilancio di previsione relativo all'anno in corso;

""- bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare, tra l'altro l'ammontare dell'aiuto ricevuto dal Comune e quello degli aiuti ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, Regione, Provincia e loro Associazioni o consorzi;

""- documentazione relativa all'adesione dell'Associazione ad organismi provinciali e/o regionali e/o statali e/o internazionali;

""- relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente.

"" 2.Lo statuto ed il regolamento vengono presentati una sola volta, salvo variazioni, che devono essere subito trasmesse.

"" 3.Ogni associazione, per l'aiuto ordinario, deve produrre l'istanza entro e non oltre il 31. marzo di ogni anno, per dare modo all'ufficio interessato di istruirla e di approntare il relativo atto deliberativo per l'approvazione da parte della Giunta Municipale: il tutto entro i tre mesi successivi.

"" 4.L'Associazione che intende chiedere l'intervento del Comune sub punto 4, let.b dell'art.11 deve produrre istanza, entro e non oltre il 31. marzo di ogni anno, per dare modo all'ufficio interessato di istruirla e di approntare il relativo atto deliberativo per l'approvazione da parte della Giunta Municipale: il tutto entro i tre mesi successivi, con le seguenti modalità:

""a) per la fattispecie sub punto 5, let.a dell'art.11, l'istanza deve contenere ogni utile notizia per la valutazione dell'iniziativa;

""b) per le fattispecie sub punto 5, let.b e let.c dell'art.11, l'istanza deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell'iniziativa con allegato il programma dettagliato dell'iniziativa nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con l'indicazione degli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici;

""c) per la fattispecie sub punto 5, let.d dell'art.11, l'istanza deve precisare l'assunzione totale o parziale dell'onere della relativa spesa e la gestione diretta dell'iniziativa in toto o parziale. Per le sovvenzioni parziali l'Associazione deve indicare le parti del progetto i cui oneri saranno assunti da altri Enti o soggetti privati sovventori, nonché il piano finanziario preventivo delle spese distinto per singole voci.

"" 5.L'Associazione che intende chiedere l'intervento del Comune per particolari iniziative non prevedibili e non programmabili deve produrre istanza non meno di 50 giorni prima della data dell'iniziativa stessa, per permettere all'ufficio interessato di compiere l'iter burocratico in tempo utile per la eventuale realizzazione dell'iniziativa.

Art. 13

(Provvedimenti di concessione)

1. La Giunta Municipale, ai sensi del presente regolamento, adotterà i relativi provvedimenti per la concessione dell'aiuto ordinario utilizzando, in linea di massima, il 40% dello stanziamento nel bilancio comunale, per ogni capitolo di spesa, riservando il rimanente 60% per la concessione di interventi per singole iniziative.

2. L'aiuto ordinario da concedere dovrà tener presente:

- gli stanziamenti di bilancio;
- il numero delle istanze pervenute;
- e dovrà essere proporzionale a:
  - il numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'Associazione;
  - il numero delle iniziative stesse;
  - il disavanzo di gestione.

3. Gli interventi sub punto 5 dell'art.11 saranno concessi con le seguenti modalità, previa valutazione preventiva dell'iniziativa da parte dei Responsabili delle Ripartizioni che sarebbero interessate al progetto stesso:

- a) Il gratuito patrocinio sarà concesso dal Sindaco con proprio atto;
- b) gli altri interventi saranno concessi dalla Giunta Municipale con provvedimenti ad hoc nei quali saranno indicate di volta in volta le modalità a cui l'Associazione deve sottostare per la liquidazione ed il pagamento del contributo o della sovvenzione.

4. I responsabili delle Ripartizioni interessate sono impegnati a seguire la vita dell'iniziativa stessa ed a produrre valutazione conclusiva, una volta terminata l'iniziativa; detta valutazione diventa un parametro di riferimento per la concessione di futuri aiuti.

Art. 14

(Validità del Regolamento)

1. Il presente regolamento approvato in esecuzione dell'art.12 della legge 7.8.90, n.241 e redatto sulla base delle esigenze della nostra città, sarà modificato o integrato al variare delle leggi vigenti e delle esigenze dell'utenza.

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico-amministrativo sulla proposta della presente delibera espresso dall'attuale Responsabile della Ripartizione Servizi Sociali;

Visto il parere favorevole relativamente alla regolarità contabile espresso dal Dirigente della Ripartizione Bilancio ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142 dell'8.6.1990;

Visto il parere favorevole sulla legittimità del presente provvedimento da parte del Segretario Generale;

Non sentito il parere della competente Commissione Consiliare Permanente;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)- di approvare il Regolamento Comunale per l'Assistenza Economica, come di seguito riportato:

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

(art.12 legge 7.8.90, n.241)



Art. 01

(Oggetto del presente Regolamento)

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.12 della legge 7.8.90, n.241, viene adottato per disciplinare la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 02

(Finalità)

Il fine delle suddette concessioni é quello di contribuire alle necessità delle persone, perché possano far fronte ai loro bisogni, qualora, per sopravvenuta mancanza di risorse, tale bisogno non possa essere fungibile, e degli Enti perché possano perseguire meglio i loro fini istituzionali.

CAP. I

ASSISTENZA A PERSONE

Art. 03

(Procedura per l'istruttoria delle domande)

1. Il Comune, venuto in qualunque modo (istanza, segnalazione, comunicazione) a conoscenza dell'esistenza di un bisogno, vi deve dare una risposta, entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria.

2. L'istruttoria dell'istanza deve iniziare almeno sette giorni lavorativi dopo l'arrivo della stessa alla Ripartizione e deve concludersi con la proposta dell'atto deliberativo, se é il caso, entro i successivi quaranta giorni, escluso il periodo, da risultare a corredo dell'istanza, necessario all'utente per esibire la documentazione integrativa richiesta e all'Assistente Sociale e/o all'Ufficio per completare gli adempimenti utili alla formulazione della relazione-anamnesi: colloqui, visite domiciliari; acquisizione di notizie e/o certificazioni da altri Enti (SIM, Consultori Familiari, Provincia, Regione, Istituti Assistenziali, Tribunale per i Minorenni, Strutture giudiziarie, strutture territoriali, ecc.), come prevista dal 4° comma del presente articolo.

3. I documenti probatori essenziali sono:

- lo stato di famiglia;
- una certificazione del reddito;
- una certificazione sullo stato lavorativo e scolastico degli ultraquindicenni componenti il nucleo familiare a cui fa capo il bisogno;
- una certificazione specifica del bisogno stesso.

A questi si aggiunge ogni altra documentazione che l'interessato od il funzionario istruttore ritengono utile per poter meglio fare diagnosi della situazione.

4. La relazione dell'Assistente Sociale deve contenere:

- dati obiettivi sull'intero nucleo familiare;
- dati obiettivi sull'abitazione del nucleo;
- dati sullo stato patrimoniale del nucleo;
- dati sullo stato di salute dei componenti il nucleo;
- interventi del Comune nell'anno immediatamente precedente e in corso;
- interventi di altri Enti pubblici;
- valutazione globale sul bisogno espresso;
- indicazione di un piano di lavoro sul nucleo in esame.

Tutte le notizie vengono riportate sulla scheda informativa, allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante, a cura dello stesso Assistente Sociale.

5. Sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, si quantizza la risposta da dare e si appronta il relativo provvedimento amministrativo, se é il caso.

6. Il provvedimento é adottato dalla Giunta Municipale, in esecuzione del presente regolamento, con l'immediata esecutività, per rendere l'intervento efficace.

#### Art. 04

(Interventi del Comune)

1. Il Comune interviene sul bisogno delle persone con:

a- con una risposta non in denaro

b- con una risposta per servizi

c- con una risposta per progetti.

d- con una risposta in denaro

2. Gli interventi non in denaro vengono concessi tramite gli Assistenti Sociali e l'organizzazione dell'intera struttura amministrativa del Comune.

3. Gli interventi per servizi e per progetti vengono regolati dalle delibere istitutive dei servizi e di approvazione dei progetti.

4. Gli interventi in denaro vengono concessi con i criteri di cui ai successivi articoli.

#### Art. 05

(Determinazione elementi di base per l'erogazione)

L'iter logico per la concessione dell'aiuto economico deve essere il seguente:

a)- individuazione della difficoltà;

b)- individuazione della risposta;

c)- determinazione quantitativa della risposta.

#### Art. 06

(individuazione della difficoltà)

Le difficoltà, in cui viene a trovarsi un nucleo, possono riguardare:

1- Problemi di salute: 1- con ingenti spese economiche, tali da sconvolgere il bilancio familiare, non coperte o parzialmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti;

2- con spese economiche tali da squilibrare il precario bilancio familiare.

2- Problemi abitativi: 1- impossibilità del pagamento del fitto di casa;  
2- miglioramento abitativo, direttamente finalizzato all'inserimento o recupero sociale.

3- Problemi lavorativi: 1- mancanza di lavoro per improvviso licenziamento;

2- mancanza di lavoro per improvviso handicap;

3- riduzione improvvisa del reddito per causa sopravvenuta e non prevedibile.

4- Problemi educativi: 1- difficoltà per acquisto di specifici sussidi didattici, debitamente certificati dalle autorità scolastiche;

2- Sostegno scolastico per problemi di apprendimento e difficoltà del minore, debitamente certificato dalle autorità scolastiche.

5- Problemi familiari: 1- indigenza economica;

2- carenza di ambiente educativo in seno alla famiglia;

""3- assenza di ambiente educativo in seno alla famiglia.

""  
"" **Art. 07**

"" (individuazione delle risposte)

""Le risposte possibili alle suddette difficoltà sono:

""1- Assistenza economica con contributo mensile limitato al periodo del  
"" bisogno, periodo che deve scaturire dal piano di lavoro  
"" dell'Assistente Sociale;

""2- Assistenza economica per usufruire di servizi resi da terzi (ricoveri,  
"" semiconvitti, prestazioni specialistiche);

""3- Concessione buoni per sussidi didattici per gli alunni delle scuole  
"" medie di primo grado;

""4- Concessione buoni economato ai sensi dell'art.2, let.f del Regolamento  
"" Economale modificato con deliberazione n.213 dell'8.6.81.

""  
"" **Art. 08**

"" (Quantizzazione della risposta)

"" 1.La retta per il ricovero in Istituti e per l'assistenza semi-  
""convittuale é quella decisa dall'Istituto stesso.

"" 2.Per il ricovero degli anziani la retta a carico del Comune é  
""quella richiesta dall'Istituto meno la quota a carico degli anziani, pari  
""all'80% del reddito, sia pensionistico che patrimoniale, facendo salva la  
""proprietà della prima casa e di eventuali altri beni necessari al proprio  
""sostentamento. Il restante 20% resta all'anziano quale quota per la sua  
""autonomia, quota che non deve mai essere inferiore al 20% di una pensione  
""minima INPS.

"" 3.In caso di urgenza, il ricovero può essere disposto anche dal  
""Responsabile della Ripartizione Servizi Sociali; il provvedimento sarà  
""sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale entro i trenta giorni  
""successivi.

"" 4.L'intervento del Comune per prestazioni specialistiche é pari  
""alla percentuale calcolata ai sensi dei successivi articoli.

"" 5.Se il periodo di assistenza é a tempo indeterminato, data la  
""particolarità del bisogno, la situazione sarà rivista dall'Assistente  
""Sociale negli ultimi tre mesi dell'anno solare a partire da quello  
""successivo all'approvazione e l'intervento sarà riproposto d'ufficio.

"" 6.Il provvedimento per queste forme di aiuto é adottato dalla  
""Giunta Municipale ai sensi del presente regolamento e, date le parti-  
""colari forme d'intervento, può impegnare anche più bilanci successivi.

"" 7.I buoni per sussidi didattici saranno concessi dalla  
""Ripartizione Pubblica Istruzione con apposita delibera annuale che  
""stabilirà i criteri e le modalità per la concessione.

"" 8.I buoni economato saranno concessi per particolarissime ed  
""immediate forme d'intervento per coprire piccole spese improvvise a cui  
""l'utente non può far fronte.

""  
"" **Art. 09**

"" (Criteri di assegnazione dei punteggi)

"" 1.Individuata la difficoltà e la risposta da dare per quantiz-  
""zarla si assegna un punteggio alla situazione reddituale e patrimoniale  
""dell'istante con i seguenti criteri:

""1- un punto per ogni componente il nucleo familiare;

"" si aggiunge un punto per ogni figlio che si trova in stato di  
"" difficoltà fisica e/o psichica;

"" si aggiungono due punti per ogni genitore assente o impossibilitato a  
"" svolgere il suo ruolo per difficoltà fisiche e/o psichiche.

- ""2- zero punti se la casa é in propriet ;
- "" un punto se la casa é in uso gratuito;
- "" due punti se la casa é in fitto senza contratto e ricevute;
- "" tre punti se la casa é in fitto con regolare contratto e ricevute.
- ""3- zero punti se l'arredamento della casa é ottimo;
- "" un punto se é discreto;
- "" due punti se é sufficiente;
- "" tre punti se é scarso.
- ""4- zero punti se il nucleo possiede una o pi  auto;
- "" un punto se non possiede nessun' auto.
- ""5- zero punti se il nucleo possiede pi  di 1 ha di terreno coltivabile;
- "" un punto se il nucleo possiede meno di 1 ha di terreno o pi  di 1 ha di terreno non coltivabile;
- "" due punti se non possiede terreni.
- ""6- zero punti se il nucleo possiede altre propriet  produttive;
- "" un punto se il nucleo possiede altre propriet  non produttive;
- "" due punti se il nucleo non possiede altre propriet .
- ""7- (per lavoratori dipendenti o assimilati)
- "" zero punti se il reddito complessivo familiare supera l'importo di due pensioni minime INPS alla data del 1° gennaio di ogni anno;
- "" un punto se é uguale;
- "" due punti se é inferiore.
- "" (per altri lavoratori)
- "" zero punti se il reddito complessivo familiare supera l'importo di una pensione minima INPS alla data del 1° gennaio di ogni anno;
- "" un punto se é uguale;
- "" due punti se é inferiore.
- "" tre punti se il reddito é zero.

"" 2. In particolarissime situazioni ricadenti sotto il punto 1.1 dell'art.6 si assegneranno contributi proporzionali alle spese sopportate e documentate in deroga al punteggio sotto il 1° comma.

#### Art. 10

(Determinazione del contributo)

"" 1. L'importo massimo giornaliero che il Comune pu  erogare in aiuto al bisogno evidenziato sar  stabilito all'inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale.

"" 2. Per il corrente anno e per il 1992 viene fissato in f.12.000 giornaliero.

"" 3. L'aiuto da erogare, sulla base del punteggio ottenuto con i criteri del precedente articolo, sar  calcolato come segue:

""per un punteggio tra 00 e 08 punti	0%
""per un punteggio tra 09 e 12 punti	30%
""per un punteggio tra 13 e 18 punti	50%
""per un punteggio tra 19 e 24 punti	70%
""per un punteggio oltre i 25 punti	100%

"" dell'importo massimo giornaliero stabilito al comma 1.

"" 4. L'importo complessivo di tutti gli interventi non pu  superare lo stanziamento previsto nei bilanci annuali, ai rispettivi capitoli di spesa.

#### CAP. II

#### ASSISTENZA ALLE ASSOCIAZIONI

**Art. 11**

"" (Concessioni ad enti pubblici e privati)

"" 1. Il Comune di Andria interviene in favore delle Associazioni, ""sia perché convinto che l'associazionismo é uno dei parametri da cui ""misurare il grado di civiltà di un popolo, principio sancito dall'art.18 ""della Costituzione che riconosce il diritto dei cittadini ad associarsi; ""sia per sviluppare nelle Associazioni una progettualità in favore di ""tutti i cittadini.

"" 2. Per le Associazioni, nei confronti delle quali il Comune ""interviene su disposizioni di leggi, se non diversamente indicato nelle ""stesse leggi, il contributo dovuto viene concesso con i criteri di ""seguito indicati.

"" 3. Il Comune interviene in favore delle Associazioni su istanza ""delle stesse e nei modi appresso indicati.

"" 4. L'intervento del Comune può interessare:

""a)- l'Associazione stessa con la concessione di aiuti ordinari per la sua ""vita: aiuti concessi una sola volta nell'anno sociale al fine di ""venire incontro alle necessità di quelle Associazioni che dimostrano ""una certa vitalità, ma che hanno problemi finanziari;

""b)- la singola iniziativa delle Associazioni.

"" 5. L'intervento sull'iniziativa si concretizza con:

""a)- la concessione del patrocinio senza intervento finanziario, quale ri- ""conoscimento da parte dell'Amministrazione del particolare valore so- ""cio-culturale-sportivo dell'iniziativa;

""b)- la concessione del patrocinio con contributo finanziario per la rea- ""lizzazione di iniziative di alto valore socio-culturale-sportivo;

""c)- la concessione di contributi finanziari per iniziative progettuali ""proposte dalle Associazioni e ritenute dall'Amministrazione estrema- ""mente valide per l'elevazione socio-culturale-sportivo della popola- ""zione;

""d)- la sovvenzione di iniziative progettuali proposte dalle Associazioni ""e ritenute dall'Amministrazione surrogative di proprie competenze o ""inseribili in progetti portati avanti dall'Amministrazione.

**Art. 12**

"" (Elementi richiesti per l'istruttoria delle domande delle Associazioni)

"" 1. L'Associazione, che intende chiedere aiuto al Comune, deve i- ""noltrare istanza, in cui viene specificato il motivo della richiesta, e ""gli estremi (dati anagrafici e numero di codice fiscale) del ""rappresentante dell'Associazione atto a quietanzare il mandato di ""pagamento, con allegati i seguenti documenti:

""- statuto dell'Associazione;

""- regolamento dell'Associazione;

""- composizione del consiglio di amministrazione;

""- indicazione del numero dei soci;

""- bilancio di previsione relativo all'anno in corso;

""- bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare, tra ""l'altro l'ammontare dell'aiuto ricevuto dal Comune e quello degli aiuti ""ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, Regione, Provincia e loro As- ""sociazioni o consorzi;

""- documentazione relativa all'adesione dell'Associazione ad organismi ""provinciali e/o regionali e/o statali e/o internazionali;

""- relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente.

2.Lo statuto ed il regolamento vengono presentati una sola volta, salvo variazioni, che devono essere subito trasmesse.

3.Ogni associazione, per l'aiuto ordinario, deve produrre l'istanza entro e non oltre il 31. marzo di ogni anno, per dare modo all'ufficio interessato di istruirla e di approntare il relativo atto deliberativo per l'approvazione da parte della Giunta Municipale: il tutto entro i tre mesi successivi.

4.L'Associazione che intende chiedere l'intervento del Comune sub punto 4, let.b dell'art.11 deve produrre istanza, entro e non oltre il 31. marzo di ogni anno, per dare modo all'ufficio interessato di istruirla e di approntare il relativo atto deliberativo per l'approvazione da parte della Giunta Municipale: il tutto entro i tre mesi successivi, con le seguenti modalità:

a) per la fattispecie sub punto 5, let.a dell'art.11, l'istanza deve contenere ogni utile notizia per la valutazione dell'iniziativa;

b) per le fattispecie sub punto 5, let.b e let.c dell'art.11, l'istanza deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell'iniziativa con allegato il programma dettagliato dell'iniziativa nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con l'indicazione degli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici;

c) per la fattispecie sub punto 5, let.d dell'art.11, l'istanza deve precisare l'assunzione totale o parziale dell'onere della relativa spesa e la gestione diretta dell'iniziativa in toto o parziale. Per le sovvenzioni parziali l'Associazione deve indicare le parti del progetto i cui oneri saranno assunti da altri Enti o soggetti privati sovventori, nonché il piano finanziario preventivo delle spese distinto per singole voci.

5.L'Associazione che intende chiedere l'intervento del Comune per particolari iniziative non prevedibili e non programmabili deve produrre istanza non meno di 50 giorni prima della data dell'iniziativa stessa, per permettere all'ufficio interessato di compiere l'iter burocratico in tempo utile per la eventuale realizzazione dell'iniziativa.

#### Art. 13

(Provvedimenti di concessione)

1.La Giunta Municipale, ai sensi del presente regolamento, adotterà i relativi provvedimenti per la concessione dell'aiuto ordinario utilizzando, in linea di massima, il 40% dello stanziamento nel bilancio comunale, per ogni capitolo di spesa, riservando il rimanente 60% per la concessione di interventi per singole iniziative.

2.L'aiuto ordinario da concedere dovrà tener presente:

- gli stanziamenti di bilancio;

- il numero delle istanze pervenute;

e dovrà essere proporzionale a:

- il numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'Associazione;

- il numero delle iniziative stesse;

- il disavanzo di gestione.

3.Gli interventi sub punto 5 dell'art.11 saranno concessi con le seguenti modalità, previa valutazione preventiva dell'iniziativa da parte dei Responsabili delle Ripartizioni che sarebbero interessate al progetto stesso:

a) Il gratuito patrocinio sarà concesso dal Sindaco con proprio atto;

./.

""b) gli altri interventi saranno concessi dalla Giunta Municipale con  
"" provvedimenti ad hoc nei quali saranno indicate di volta in volta le  
"" modalità a cui l'Associazione deve sottostare per la liquidazione ed  
"" il pagamento del contributo o della sovvenzione.

"" 4. I responsabili delle Ripartizioni interessate sono impegnati  
"" a seguire la vita dell'iniziativa stessa ed a produrre valutazione  
"" conclusiva, una volta terminata l'iniziativa; detta valutazione diventa  
"" un parametro di riferimento per la concessione di futuri aiuti.

"" **Art. 14**

"" (Validità del Regolamento)

"" 1. Il presente regolamento approvato in esecuzione dell'art. 12  
"" della legge 7.8.90, n. 241 e redatto sulla base delle esigenze della  
"" nostra città, sarà modificato o integrato al variare delle leggi vigenti  
"" e delle esigenze dell'utenza."";

"" 2- di stabilire che la concessione di contributi ai Comitati  
"" per le feste patronali di Andria e della frazione di Montegrosso non  
"" seguiranno le linee indicate dal presente regolamento, bensì sarà la  
"" Giunta Municipale, di volta in volta, a stabilire le modalità ed il  
"" quantum da corrispondere, essendosi ormai consolidata detta tradizione,  
"" che permette di intervenire in favore di tutti i cittadini;

"" 3- di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente  
"" provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge  
"" 8.6.90, n. 142, 3° comma.""

La proposta innanzi trascritta e quella predisposta dall'Ufficio competente ed iscritta all'O.d.G. dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale.

Sull'argomento, posto in discussione dal Sindaco-Presidente, chiede ed ottiene la parola il Consigliere sig. MANGIONE dr. Mario, che in conclusione dell'intervento, propone di emendare al comma 2° dell'art. 3 dove è scritto "entro sette giorni lavorativi" con "almeno sette giorni..".

Ottiene la parola l'Assessore delegato sig. TOTA geom. Nicola, per proporre emendamento, sempre all'art. 3, 1° comma, cancellare le parole "in qualunque modo" con "venuto a conoscenza tramite istanza regolarmente inoltrata"

Si dà atto che durante gli interventi entrano in aula i consiglieri sigg.ri SELVAROLO Alfonso, GUADAGNO Biagio, POLLICE dr. Raffaele e FEROCCE geom. Salvatore, per cui sono presenti nr. 34 consiglieri comunali.

Il predetto emendamento, a seguito delle chiarificazioni dell'assessore sig. VITTI Michele, e degli interventi del cons. PICCOLO avv. Francesco, MARMO dr. Nicola e RIEZZO dr. Antonio, viene formalizzato dal cons. PICCOLO come di seguito: sopprimere le parole "in qualunque modo (istanza, segnalazione, comunicazione)" e sostituirle con "a seguito di istanza o segnalazione scritta di qualsiasi cittadino od istituzione avente competenza".

Il Sindaco-Presidente pone in votazione l'emendamento testè formalizzato dal cons. PICCOLO avv. Francesco, che registra l'approvazione a maggioranza, con nr. 29 voti favorevoli, nr. 1 voto contrario (RIEZZO) e nr. 4 astenuti (VITTI ed MSI/DN), accertati per alzata di mano;

Il cons. PICCOLO avv. Francesco, riottenuta la parola, formalizza preliminarmente, emendamento al primo capoverso, tendente a sopprimere le parole ""dal completamento della istruttoria"", seguito dall'intervento dell'Assessore sig. VITTI Michele.

Il Sindaco-Presidente, pone in votazione l'emendamento testè formalizzato dal cons. PICCOLO, che risulta respinto a maggioranza, con nr. voti 10 voti favorevoli (PCI/PDS e GUS) e nr. 24 voti contrari, espressi per alzata di mano.

Pone, quindi, in votazione l'emendamento proposto dal cons. MANGIONE dr. Mario, tendente a sostituire al 2° comma dell'art. 3, la parola ""almeno"" con ""entro"", che registra l'approvazione.

Il dibattito prosegue con l'intervento del consigliere sig. CIVITA On.le Salvatore e dell'Ass. VITTI sig. Michele.

=====

A questo punto l'Assessore delegato sig. TOTA geom. Nicola, propone di votare per la immediata esecutività relativa al provvedimento approvato precedentemente ed iscritta al punto nr. 2 dell'O.d.G. Aggiuntivo, seguito dall'intervento del consigliere sig. POLLICE dr. Raffaele.

Il Sindaco-Presidente, pone quindi in votazione la richiesta di immediata esecutività al provvedimento posto al nr. 2 dell'O.d.G. aggiuntivo, che registra l'approvazione a maggioranza con la sola astensione del gruppo MSI/DN, accertata per alzata di mano.

=====

Il consigliere sig. MONTRONE Nicola, chiede ed ottiene la parola per proporre emendamento all'art. 3, 3° comma tendente ad aggiungere alle parole ""certificazione del reddito"" le parole ""dell'intero nucleo familiare.""

Chiede e riottiene la parola il consigliere sig. PICCOLO avv. Francesco (che propone emendamento al 2° comma dell'art. 3), seguito dagli interventi dell'assessore sig. VITTI Michele e dei consiglieri sigg.ri MARMO dr. Nicola e MANGIONE dr. Mario.

L'emendamento del cons. PICCOLO, viene formalizzato nel seguente testo: dopo la parola "Ripartizione" aggiungere ""mediante assegnazione all'ufficio ed al funzionario responsabile, che deve essere comunicata all'istante, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 241/90"", posto in votazione dal Sindaco-Presidente, registra l'unanimità dei consensi, espressi per alzata di mano.

Il dibattito prosegue con gli interventi dei consiglieri sigg.ri PICCOLO avv. Francesco, CANNONE Salvatore, MARMO dr. Nicola, e SGARRA dr. Antonio.

./.



Indi il cons. PICCOLO avv. Francesco, riottenuta la parola formalizza l'emendamento tendente a sostituire al terzo rigo del 2° comma dell'art. 3, l'inciso ""se è il caso"" con ""in ogni caso, da assumersi entro i successivi trenta giorni....."" sino alle parole "".... la documentazione integrativa richiesta."" sopprimendo tutta la parte finale del comma.

Il cons. D'AVANZO dr. Vincenzo, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara, a nome del Gruppo, di essere d'accordo sulla prima parte dell'emendamento proposto dal cons. PICCOLO, e contrario sulla 2° parte.

Il Sindaco-Presidente, quindi pone in votazione la prima parte dell'emendamento formalizzato e consistente nella sostituzione delle parole ""se è il caso"" con ""in ogni caso da adottarsi..."" che registra l'approvazione a maggioranza con nr. 31 voti favorevoli e nr. 3 astenuti (MSI/DN).

Pone in votazione la soppressione della parte finale del 2° comma dalle parole "".... e all'assistente sociale...."" fino alla fine.

Detto emendamento, posto in votazione dal Sindaco-Presidente, risulta respinto a maggioranza, con nr. 8 voti favorevoli, nr. 24 voti contrari, nr. 2 astenuto (GUS) accertati per alzata di mano.

Il cons. PICCOLO avv. Francesco, riottenuta la parola, propone emendamenti all'articolo n. 3, 3° comma, tendente ad aggiungere le seguenti parole ""producibili mediante autocertificazione"" dopo le parole ""I documenti probatori essenziali"", sopprimere le parole ""lo stato di famiglia"" ed aggiungere alla fine del comma le parole ""che deve essere richiesta entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza""

I primi due emendamenti, posti singolarmente in votazione dal Sindaco-Presidente, registrano tutti l'approvazione con l'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano.

Il terzo emendamento, invece, modificato dal Sindaco-Presidente come segue ""che deve essere richiesta entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza"", a seguito degli interventi dei cons. sigg.ri MANGIONE dr. Mario, PICCOLO avv. Francesco e SGARRA dr. Antonio, posto in votazione, registra l'approvazione unanime, espressa per alzata di mano.

Pone in votazione l'emendamento del cons. MONTRONE Nicola, tendente ad aggiungere alle parole ""certificazione del reddito"" le parole ""dell'intero nucleo familiare."" che registra l'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano.

Il cons. PICCOLO avv. Francesco, riottenuta la parola pone alla valutazione del Consiglio l'emendamento tendente ad inserire al 4° rigo dell'art. 4, l'inciso ""dati eventualmente rilevanti e segnalati dall'istante sullo stato di salute dei componenti del nucleo familiare."", che posto in votazione viene approvato all'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano.

Al 5° comma dell'art. 4, viene proposta la sostituzione delle parole ""se è il caso"" con ""in ogni caso"" , che posto in votazione viene approvato all'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano.

Al 6° comma vi è la proposta di introdurre nel comma, le parole ""se è il caso"" , che posto in votazione registra la stessa unanimità dei consensi espressi per alzata di mano.

Il Sindaco-Presidente pone, infine, l'intero articolo n. 3, così come emendato, che registra l'approvazione a maggioranza, con nr. 23 voti favorevoli e nr. 11 astenuti (PCI/PDS ed MSI/DN), accertati per alzata di mano.

Sull'art. 4, ottiene la parola il cons. SGARRA dr. Antonio, per proporre, tra l'altro, emendamento tendente ad aggiungere, al 2° comma, dopo le parole ""... non in denaro, le parole ""quali informazione, segretariato sociale, vengono concessi tramite gli Assistenti.....""

Il Predetto emendamento, posto in votazione dal Sindaco-Presidente, viene approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Il Consigliere dr. MANGIONE Mario, ottenuta la parola, esplicita l'emendamento presentato, tendente a sostituire le parole ""...delle scuole medie di 1° Grado."" , al punto nr. 7, alla fine del 3° comma, con le parole ""e scuole dell'obbligo"" , che posto in votazione dal Sindaco-Presidente, registra l'unanime approvazione, accertata per alzata di mano.

Chiede ed ottiene la parola il Cons. SGARRA dr. Antonio, per proporre emendamento tendente ad aggiungere all'art. 7, 2° comma, dopo le parole ""...specialistiche)"" aggiungere le parole ""buoni pasto e fitto di locazione)"" , che posto in votazione dal Sindaco-Presidente, risulta approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Indi il Sindaco-Presidente, pone in votazione l'intero art. 7, così come emendato, che registra l'approvazione ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Il cons. MANGIONE dr. Mario, riottenuta la parola, propone di emendare all'art. 8, comma 4°, di continuare dopo le parole "" ai sensi dei successivi articoli "" con le parole ""...articoli nove e dieci"" .

Ottiene la parola l'Assessore delegato, sig. TOTA geom. Nicola, per proporre emendamento sempre all'art. 8, 2° comma, tendente a ridurre la quota a carico degli anziani dall'80%, come proposto, al ""65%"" , che a seguito di chiarificazioni del cons. PICCOLO avv. Francesco, viene concordata con "" non deve superare il 70%"" , che posta in votazione dal Sindaco-Presidente, viene approvata all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Indi pone in votazione l'emendamento formalizzato dal Cons. MANGIONE dr. Mario, che registra la stessa unanime votazione, accertata per alzata di mano.

Il cons. SGARRA dr. Antonio, riottenuta la parola, propone di integrare l'art. 8, con il comma 8° come di seguito ""8. I buoni pasto e le spese di fitto della casa sono essenzialmente rivolti ai cittadini andriesi residenti in condizioni di particolare stato di abbandono, senza alcuna fissa dimora e risorse economiche"", e di conseguenza l'ex art. 8 diventa art. nr. 9, che posto in votazione dal Sindaco-Presidente risulta respinto a maggioranza, con nr. 8 voti favorevoli, nr. 21 voti contrari e nr. 5 astenuti (MSI/DN e GUS), accertati per alzata di mano.

Sull'art. 9, ottiene la parola il cons. SGARRA dr. Antonio, che propone la soppressione del comma 3°, e l'Assessore sig. TOTTA geom. Nicola, che propone emendamento al comma 2°, che a seguito degli interventi dell'Ass. VITTI Michele, dei cons. SGARRA dr. Antonio e MANGIONE dr. Mario e dell'Ass. CANNONE Salvatore, viene formalizzato come segue: ""zero punti se la casa è in proprietà, punti tre se la casa è in fitto con regolare contratto e ricevuta"".

Si dà atto che si allontanano il Sindaco, ed assume la Presidenza l'Assessore delegato, sig. TOTTA geom. Nicola, ed i consiglieri sigg.ri BOLOGNESE dr. domenico e MARMO dr. Nicola, per cui sono presenti nr. 31 cons. comunali.

Il predetto emendamento formalizzato, posto in votazione dal Presidente, viene approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Il cons. MONTRONE sig. Nicola, ottenuta la parola, propone, al 5° comma, di dare ""zero punti"" nei due casi ove è prevista la possidenza del terreno.

Il Presidente, propone, di conseguenza, l'emendamento al comma 2°, tendente a sopprimere il 2° e 3° ed a modificare il 4° capoverso come segue ""un punto se la casa è in fitto..."", che posto in votazione, viene approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Pone, quindi in votazione l'emendamento avanzato dal cons. SGARRA dr. Antonio, tendente a sopprimere il comma 3°, che registra la stessa unanime approvazione, accertata per alzata di mano.

Infine, pone in votazione la proposta avanzata dal cons. sig. MONTRONE Nicola, tendente a modificare il 2° capoverso del comma 5, con ""zero punti se il nucleo familiare possiede meno di 1 ha.... "" invece di ""un punto se il nucleo..."", che risulta respinto a maggioranza.

Non essendoci altri emendamenti all'art. nr. 9, il Presidente pone in votazione lo stesso art. 9, così come emendato, che registra l'approvazione a maggioranza, con nr. 29 voti favorevoli e nr. 2 astenuti (LOSITO e MONTRONE) accertata per alzata di mano.

Ottiene la parola il cons. PICCOLO avv. Francesco, seguito dall'intervento del cons. NICOLAMARINO Riccardo, che propone di modificare

./.

l'assegnazione dei punteggi previsti al 3° comma dell'art. 10, come di seguito: ""da 00 a 3 punti il 30%

dal 4 a 12 punti il 50%

oltre i 12 punti il 100%"",

che il Presidente, dopo aver dato la parola all'Assessore VITTI, pone in votazione l'emendamento proposto, registrando l'approvazione, con nr. 30 voti favorevoli, nr. 1 voto contrario (VITTI), accertati per alzata di mano.

Indi pone in votazione l'intero art. 10, così come emendato, che registra la stessa approvazione con nr. 32 voti favorevoli, nr. 1 voto contrario (VITTI), accertati per alzata di mano.

Si dà atto che si allontana dall'aula il consigliere .sig. MONTRONE Nicola, per cui sono presenti nr. 30 consiglieri comunali.

Pone in votazione l'art. 11, così come formulato nella proposta deliberativa, che registra l'unanime approvazione accertata per alzata di mano.

Pone quindi in votazione l'art. 12, così come formulato nella proposta deliberativa agli atti, che registra la stessa unanime approvazione accertata per alzata di mano.

Si dà atto che rientra il cons. sig. MARMO dr. Nicola, per cui sono presenti nr. 31 consiglieri comunali.

Sull'art. 13, il consigliere sig. SGARRA dr. Antonio, ottiene la parola e formalizza, infine, il seguente emendamento al 2° comma, come di seguito:

""e dovrà essere proporzionale a:

""- il numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'Associazione ""  
- aggiungere ""per cui sarà maggiorato del 20% del 30% e del 40% se l'ambito territoriale entro cui si svolge l'attività dell'associazione è provinciale, regionale o nazionale""

Il Presidente, dopo aver concesso la parola all'ass. Vitti, pone in votazione l'emendamento formalizzato dal cons. SGARRA dr. Antonio, che risulta respinto a maggioranza, con nr. con nr. 8 voti favorevoli, nr. 20 voti contrari e nr. 2 astenuti (MSI/DN e FEROCÉ).

Si dà atto che rientra il Sindaco, che riassume la Presidenza, per cui sono presenti in aula nr. 32 consiglieri comunali.

Il Cons. PICCOLO avv. Francesco, ottenuta la parola, propone emendamento tendente a riformulare il 3° comma dell'art. 13, lett. B, come di seguito: ""b) Gli altri interventi saranno concessi dalla giunta Municipale con provvedimenti ad hoc"" e sostituire le parole che seguono con ""e saranno liquidate a consuntivo, previa presentazione del resoconto"" , che posto in votazione dal Sindaco, registra l'approvazione ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.

./.

Il Sindaco, quindi, pone in votazione l'art. 13, così come emendato, che risulta approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Sull'art. 14, il cons. MANGIONE dr. Mario, ottenuta la parola propone di aggiungere un punto 2 così formulato: ""Per la prima applicazione del presente regolamento i termini per produrre l'istanza di cui all'art. 12, punto 3, sono prorogati al 30 aprile 1991"".

Chiede ed ottiene la parola il Cons. PICCOLO avv. Francesco, per proporre emendamento tendente ad aggiungere al 1° comma dell'art. 14, il seguente testo: ""e reso compatibile con lo statuto comunale da adottarsi, ai sensi della legge 142/90"".

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento testè proposto dal cons. PICCOLO avv. Francesco, che riporta l'unanime approvazione, accertata per alzata di mano.

Pone, quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo, proposto dal cons. MANGIONE dr. Mario, corretto nella data con ""entro il 31 maggio"", che risulta approvato all'unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Si dà atto che a seguito di verifica risultano assenti dall'aula anche i seguenti altri consiglieri: PICCOLI prof. Pasquale, GUADAGNO Biagio, VOLPE Arch. Giuseppe e SINISI Giacomo, per cui sono presenti nr. 28 consiglieri comunali.

Il Sindaco-Presidente, avendo accertato che nessun consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione l'intero punto posto all'O.d.G. dei lavori avente ad oggetto: ""Regolamento comunale per l'assistenza economica - art. 12 legge 7/8/1990, n. 241"" , che viene approvato a maggioranza, con nr. 21 voti favorevoli e nr. 7 astenuti (PCI/PDS ed MSI/DN), accertati per alzata di mano.

Per l'effetto:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti del Consiglio Comunale, così come innanzi riportata;

Visti i seguenti pareri sulla proposta agli atti:

- Parere favorevole dal punto di vista tecnico-amministrativo sulla proposta della presente delibera espresso dall'attuale Responsabile della Ripartizione Servizi Sociali;
- Parere favorevole relativamente alla regolarità contabile espresso dal Dirigente della Ripartizione Bilancio ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142 dell'8.6.1990;
- Parere favorevole sulla legittimità del presente provvedimento da parte del Segretario Generale;

Non sentito il parere della competente Commissione Consiliare Permanente;

Uditi gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, così come riportati nell'alelgataresocntazione dattiloscritta;

Visto l'esito di voto delle proposte di emendamento come innanzi riportati;

A maggioranza, con nr. 21 voti favorevoli e nr. 7 astenuti, PCI/PDS ed MSI/DN), espressi per alzata di mano;

#### D E L I B E R A

1)- di approvare il Regolamento Comunale per l'Assistenza Economica, come emendato e di seguito riportato:

#### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA (art.12 legge 7.8.90, n.241)

##### Art. 01

(Oggetto del presente Regolamento)

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.12 della legge 7.8.90, n.241, viene adottato per disciplinare la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

##### Art.02

(Finalità)

Il fine delle suddette concessioni é quello di contribuire alle necessità delle persone, perché possano far fronte ai loro bisogni, qualora, per sopravvenuta mancanza di risorse, tale bisogno non possa essere fungibile; e degli Enti perché possano perseguire meglio i loro fini istituzionali.

#### CAP. I

#### ASSISTENZA A PERSONE

##### Art. 03

(Procedura per l'istruttoria delle domande)

1.Il Comune, a seguito di istanza o segnalazione scritta di qualsiasi cittadino od istituzione avente competenza, venuto a conoscenza dell'esistenza di un bisogno, vi deve dare una risposta, entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria.

2.L'istruttoria dell'istanza deve iniziare entro sette giorni lavorativi dopo l'arrivo della stessa alla Ripartizione, mediante assegnazione all'ufficio ed al funzionario responsabile, che deve essere comunicata all'istante, secondo quanto previsto dall'art.5 della legge 241/90, e deve concludersi con la proposta dell'atto deliberativo, in ogni

./.

caso, da adottarsi entro i successivi trenta giorni, escluso il periodo, da risultare a corredo dell'istanza, necessario all'utente per esibire la documentazione integrativa richiesta e all'Assistente Sociale e/o all'Ufficio per espletare gli adempimenti utili alla formulazione della relazione-anamnesi: colloqui, visite domiciliari, acquisizione di notizie e/o certificazioni da altri Enti (SIM, Consultori Familiari, Provincia, Regione, Istituti Assistenziali, Tribunale per i Minorenni, Strutture giudiziarie, strutture territoriali, ecc.), come prevista dal 4° comma del presente articolo.

3. I documenti probatori essenziali, producibili mediante autocertificazione, sono:

- una certificazione del reddito dell'intero nucleo familiare;
- una certificazione sullo stato lavorativo e scolastico degli ultraquindicenni componenti il nucleo familiare a cui fa capo il bisogno;
- una certificazione specifica del bisogno stesso.

A questi si aggiunge ogni altra documentazione che l'interessato od il funzionario istruttore ritengono utile per poter meglio fare diagnosi della situazione, che deve essere richiesta entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. La relazione dell'Assistente Sociale deve contenere:

- dati obiettivi sull'intero nucleo familiare;
- dati obiettivi sull'abitazione del nucleo;
- dati sullo stato patrimoniale del nucleo;
- dati eventualmente rilevanti e segnalati dall'istante sullo stato di salute dei componenti del nucleo familiare;
- interventi del Comune nell'anno immediatamente precedente e in corso;
- interventi di altri Enti pubblici;
- valutazione globale sul bisogno espresso;
- indicazione di un piano di lavoro sul nucleo in esame.

Tutte le notizie vengono riportate sulla scheda informativa, allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante, a cura dello stesso Assistente Sociale.

5. Sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, si quantizza la risposta da dare e si appronta il relativo provvedimento amministrativo, in ogni caso.

6. Il provvedimento é adottato dalla Giunta Municipale, in esecuzione del presente regolamento, con l'immediata esecutività, se é il caso, per rendere l'intervento efficace.

#### Art. 04

(Interventi del Comune)

1. Il Comune interviene sul bisogno delle persone con:

- a- con una risposta non in denaro;
- b- con una risposta per servizi
- c- con una risposta per progetti.
- d- con una risposta in denaro

2. Gli interventi non in denaro, quali informazioni, Segretariato Sociale, vengono concessi tramite gli Assistenti Sociali e l'organizzazione dell'intera struttura amministrativa del Comune.

3. Gli interventi per servizi e per progetti vengono regolati dalle delibere istitutive dei servizi e di approvazione dei progetti.

4. Gli interventi in denaro vengono concessi con i criteri di cui ai successivi articoli.

./.

**Art. 05**

(Determinazione elementi di base per l'erogazione)

L'iter logico per la concessione dell'aiuto economico deve essere il seguente:

- a)- individuazione della difficoltà;
- b)- individuazione della risposta;
- c)- determinazione quantitativa della risposta.

**Art. 06**

(individuazione della difficoltà)

Le difficoltà, in cui viene a trovarsi un nucleo, possono riguardare:

- 1- Problemi di salute:
  - 1- con ingenti spese economiche, tali da sconvolgere il bilancio familiare, non coperte o parzialmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti;
  - 2- con spese economiche tali da squilibrare il precario bilancio familiare.
- 2- Problemi abitativi:
  - 1- impossibilità del pagamento del fitto di casa;
  - 2- miglioramento abitativo, direttamente finalizzato all'inserimento o recupero sociale.
- 3- Problemi lavorativi:
  - 1- mancanza di lavoro per improvviso licenziamento;
  - 2- mancanza di lavoro per improvviso handicap;
  - 3- riduzione improvvisa del reddito per causa sopravvenuta e non prevedibile.
- 4- Problemi educativi:
  - 1- difficoltà per acquisto di specifici sussidi didattici, debitamente certificati dalle autorità scolastiche;
  - 2- Sostegno scolastico per problemi di apprendimento e difficoltà del minore, debitamente certificato dalle autorità scolastiche.
- 5- Problemi familiari:
  - 1- indigenza economica;
  - 2- carenza di ambiente educativo in seno alla famiglia;
  - 3- assenza di ambiente educativo in seno alla famiglia.

**Art. 07**

(individuazione delle risposte)

Le risposte possibili alle suddette difficoltà sono:

- 1- Assistenza economica con contributo mensile limitato al periodo del bisogno, periodo che deve scaturire dal piano di lavoro dell'Assistente Sociale;
- 2- Assistenza economica per usufruire di servizi resi da terzi (ricoveri, semiconvitti, prestazioni specialistiche, buoni pasto e fitto di locazione);
- 3- Concessione buoni per sussidi didattici per gli alunni delle scuole dell'obbligo;
- 4- Concessione buoni economato ai sensi dell'art.2, let.f del Regolamento Economico modificato con deliberazione n.213 dell'8.6.81.



Art.08

(Quantizzazione della risposta)

1. La retta per il ricovero in Istituti e per l'assistenza semi-convittuale é quella decisa dall'Istituto stesso.

2. Per il ricovero degli anziani la retta a carico del Comune é quella richiesta dall'Istituto meno la quota a carico degli anziani, non deve superare il 70% del reddito, sia pensionistico che patrimoniale, facendo salva la proprietà della prima casa e di eventuali altri beni necessari al proprio sostentamento. Il restante 30% resta all'anziano quale quota per la sua autonomia, quota che non deve mai essere inferiore al 30% di una pensione minima INPS.

3. In caso di urgenza, il ricovero può essere disposto anche dal Responsabile della Ripartizione Servizi Sociali; il provvedimento sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale entro i trenta giorni successivi.

4. L'intervento del Comune per prestazioni specialistiche é pari alla percentuale calcolata ai sensi dei successivi articoli 9 e 10.

5. Se il periodo di assistenza é a tempo indeterminato, data la particolarità del bisogno, la situazione sarà rivista dall'Assistente Sociale negli ultimi tre mesi dell'anno solare a partire da quello successivo all'approvazione e l'intervento sarà riproposto d'ufficio.

6. Il provvedimento per queste forme di aiuto é adottato dalla Giunta Municipale ai sensi del presente regolamento e, date le particolari forme d'intervento, può impegnare anche più bilanci successivi.

7. I buoni per sussidi didattici saranno concessi dalla Ripartizione Pubblica Istruzione con apposita delibera annuale che stabilirà i criteri e le modalità per la concessione.

8. I buoni economato saranno concessi per particolarissime ed immediate forme d'intervento per coprire piccole spese improvvise a cui l'utente non può far fronte.

Art. 09

(Criteri di assegnazione dei punteggi)

1. Individuata la difficoltà e la risposta da dare per quantizzarla si assegna un punteggio alla situazione reddituale e patrimoniale dell'istante con i seguenti criteri:

- 1- un punto per ogni componente il nucleo familiare;  
si aggiunge un punto per ogni figlio che si trova in stato di difficoltà fisica e/o psichica;  
si aggiungono due punti per ogni genitore assente o impossibilitato a svolgere il suo ruolo per difficoltà fisiche e/o psichiche.
- 2- zero punti se la casa é in proprietà;  
un punto se la casa é in fitto con regolare contratto e ricevute.
- 3- zero punti se il nucleo possiede una o più auto;  
un punto se non possiede nessun' auto.
- 4- zero punti se il nucleo possiede più di 1 ha di terreno coltivabile;  
un punto se il nucleo possiede meno di 1 ha di terreno o più di 1 ha di terreno non coltivabile;  
due punti se non possiede terreni.
- 5- zero punti se il nucleo possiede altre proprietà produttive;  
un punto se il nucleo possiede altre proprietà non produttive;  
due punti se il nucleo non possiede altre proprietà.

6- (per lavoratori dipendenti o assimilati)

zero punti se il reddito complessivo familiare supera l'importo di due pensioni minime INPS alla data del 1° gennaio di ogni anno;

un punto se é uguale;

due punti se é inferiore.

(per altri lavoratori)

zero punti se il reddito complessivo familiare supera l'importo di una pensione minima INPS alla data del 1° gennaio di ogni anno;

un punto se é uguale;

due punti se é inferiore.

tre punti se il reddito é zero.

2. In particolarissime situazioni ricadenti sotto il punto 1.1 dell'art.6 si assegneranno contributi proporzionali alle spese sopportate e documentate in deroga al punteggio sotto il 1° comma.

#### Art.10

(Determinazione del contributo)

1. L'importo massimo giornaliero che il Comune può erogare in aiuto al bisogno evidenziato sarà stabilito all'inizio di ogni anno dalla Giunta Municipale.

2. Per il corrente anno e per il 1992 viene fissato in £.12.000 giornaliero.

3. L'aiuto da erogare, sulla base del punteggio ottenuto con i criteri del precedente articolo, sarà calcolato come segue:

per un punteggio tra 00 e 03 punti	30%
per un punteggio tra 04 e 12 punti	50%
per un punteggio oltre i 12 punti	100%

dell'importo massimo giornaliero stabilito al comma 1.

4. L'importo complessivo di tutti gli interventi non può superare lo stanziamento previsto nei bilanci annuali, ai rispettivi capitoli di spesa.

### CAP. II

#### ASSISTENZA ALLE ASSOCIAZIONI

#### Art.11

(Concessioni ad enti pubblici e privati)

1. Il Comune di Andria interviene in favore delle Associazioni, sia perché convinto che l'associazionismo é uno dei parametri da cui misurare il grado di civiltà di un popolo, principio sancito dall'art.18 della Costituzione che riconosce il diritto dei cittadini ad associarsi; sia per sviluppare nelle Associazioni una progettualità in favore di tutti i cittadini.

2. Per le Associazioni, nei confronti delle quali il Comune interviene su disposizioni di leggi, se non diversamente indicato nelle stesse leggi, il contributo dovuto viene concesso con i criteri di seguito indicati.

3. Il Comune interviene in favore delle Associazioni su istanza delle stesse e nei modi appresso indicati.

4. L'intervento del Comune può interessare:

a)- l'Associazione stessa con la concessione di aiuti ordinari per la sua vita: aiuti concessi una sola volta nell'anno sociale al fine di venire incontro alle necessità di quelle Associazioni che dimostrano una certa vitalità, ma che hanno problemi finanziari;

b)- la singola iniziativa delle Associazioni.

./.

5.L'intervento sull'iniziativa si concretizza con:

- a)- la concessione del patrocinio senza intervento finanziario, quale riconoscimento da parte dell'Amministrazione del particolare valore socio-culturale-sportivo dell'iniziativa;
- b)- la concessione del patrocinio con contributo finanziario per la realizzazione di iniziative di alto valore socio-culturale-sportivo;
- c)- la concessione di contributi finanziari per iniziative progettuali proposte dalle Associazioni e ritenute dall'Amministrazione estremamente valide per l'elevazione socio-culturale-sportivo della popolazione;
- d)- la sovvenzione di iniziative progettuali proposte dalle Associazioni e ritenute dall'Amministrazione surrogative di proprie competenze o inseribili in progetti portati avanti dall'Amministrazione.

#### Art.12

(Elementi richiesti per l'istruttoria delle domande delle Associazioni)

1.L'Associazione, che intende chiedere aiuto al Comune, deve inoltrare istanza, in cui viene specificato il motivo della richiesta, e gli estremi (dati anagrafici e numero di codice fiscale) del rappresentante dell'Associazione atto a quietanzare il mandato di pagamento, con allegati i seguenti documenti:

- statuto dell'Associazione;
- regolamento dell'Associazione;
- composizione del consiglio di amministrazione;
- indicazione del numero dei soci;
- bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
- bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare, tra l'altro l'ammontare dell'aiuto ricevuto dal Comune e quello degli aiuti ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, Regione, Provincia e loro Associazioni o consorzi;
- documentazione relativa all'adesione dell'Associazione ad organismi provinciali e/o regionali e/o statali e/o internazionali;
- relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente.

2.Lo statuto ed il regolamento vengono presentati una sola volta, salvo variazioni, che devono essere subito trasmesse.

3.Ogni associazione, per l'aiuto ordinario, deve produrre l'istanza entro e non oltre il 31. marzo di ogni anno, per dare modo all'ufficio interessato di istruirla e di approntare il relativo atto deliberativo per l'approvazione da parte della Giunta Municipale: il tutto entro i tre mesi successivi.

4.L'Associazione che intende chiedere l'intervento del Comune sub punto 4, let.b dell'art.11 deve produrre istanza, entro e non oltre il 31. marzo di ogni anno, per dare modo all'ufficio interessato di istruirla e di approntare il relativo atto deliberativo per l'approvazione da parte della Giunta Municipale: il tutto entro i tre mesi successivi, con le seguenti modalità:

- a) per la fattispecie sub punto 5, let.a dell'art.11, l'istanza deve contenere ogni utile notizia per la valutazione dell'iniziativa;
- b) per le fattispecie sub punto 5, let.b e let.c dell'art.11, l'istanza deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell'iniziativa con allegato il programma dettagliato dell'iniziativa nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con l'indicazione degli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici;

./.

c) per la fattispecie sub punto 5, let.d dell'art.11, l'istanza deve precisare l'assunzione totale o parziale dell'onere della relativa spesa e la gestione diretta dell'iniziativa in toto o parziale. Per le sovvenzioni parziali l'Associazione deve indicare le parti del progetto i cui oneri saranno assunti da altri Enti o soggetti privati sovventori, nonché il piano finanziario preventivo delle spese distinto per singole voci.

5.L'Associazione che intende chiedere l'intervento del Comune per particolari iniziative non prevedibili e non programmabili deve produrre istanza non meno di 50 giorni prima della data dell'iniziativa stessa, per permettere all'ufficio interessato di compiere l'iter burocratico in tempo utile per la eventuale realizzazione dell'iniziativa.

### Art.13

(Provvedimenti di concessione)

1.La Giunta Municipale, ai sensi del presente regolamento, adotterà i relativi provvedimenti per la concessione dell'aiuto ordinario utilizzando, in linea di massima, il 40% dello stanziamento nel bilancio comunale, per ogni capitolo di spesa, riservando il rimanente 60% per la concessione di interventi per singole iniziative.

2.L'aiuto ordinario da concedere dovrà tener presente:

- gli stanziamenti di bilancio;
  - il numero delle istanze pervenute;
- e dovrà essere proporzionale a:
- il numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'Associazione;
  - il numero delle iniziative stesse;
  - il disavanzo di gestione.

3.Gli interventi sub punto 5 dell'art.11 saranno concessi con le seguenti modalità, previa valutazione preventiva dell'iniziativa da parte dei Responsabili delle Ripartizioni che sarebbero interessate al progetto stesso:

- a) Il gratuito patrocinio sarà concesso dal Sindaco con proprio atto;
- b) gli altri interventi saranno concessi dalla Giunta Municipale con provvedimenti ad hoc e saranno liquidate a consuntivo, previa presentazione di resoconto.

4.I responsabili delle Ripartizioni interessate sono impegnati a seguire la vita dell'iniziativa stessa ed a produrre valutazione conclusiva, una volta terminata l'iniziativa; detta valutazione diventa un parametro di riferimento per la concessione di futuri aiuti.

### Art.14

(Validità del Regolamento)

1.Il presente regolamento approvato in esecuzione dell'art.12 della legge 7.8.90, n.241 e redatto sulla base delle esigenze della nostra città, sarà modificato o integrato al variare delle leggi vigenti e delle esigenze dell'utenza e reso compatibile con lo statuto comunale da adottarsi ai sensi della legge 142/90.

2.Per la prima applicazione del presente regolamento i termini per produrre l'istanza di cui all'art.12 punto 3 sono prorogati al 31 maggio 1991.

./.

2)- di stabilire che la concessione di contributi ai Comitati per le feste patronali di Andria e della frazione di Montegrosso non seguiranno le linee indicate dal presente regolamento, bensì sarà la Giunta Municipale, di volta in volta, a stabilire le modalità ed il quantum da corrispondere, essendosi ormai consolidata detta tradizione, che permette di intervenire in favore di tutti i cittadini.=

=====

Il Capo Gruppo Democristiano, dr. Vincenzo D'AVANZO, ottenuta la parola propone di continuare con i lavori consiliari sino al termine massimo previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale per discutere, magari, solo sui provvedimenti che non presentano eccessive difficoltà.

Il consigliere sig. MALCANGI Vito, ottenuta la parola, propone, invece, di iscrivere in coda all'O.d.G. del consiglio già convocato per mercoledì.

Il consigliere sig. MONTRONE Nicola, ottenuta la parola, propone, infine, di discutere la questione degli interventi a favore di cittadini indigenti sul problema dei Tickets.

Il Sindaco-Presidente, pregiudizialmente, pone in votazione, giusta quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, la proposta di prosecuzione dei lavori.

Accertata la mancanza della maggioranza dei voti prevista per la prosecuzione dei lavori, il Sindaco-Presidente, alle ore 23,15 dichiara sciolta la seduta, annunciando, nel contempo, che per il prossimo lunedì sarà convocato il consiglio Comunale.

=====


dcv/

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO: per presa nota del presente provvedimento.=

Andria, lì 23 marzo 1991

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA FF.  
Rag. Vitantonio Patruno



Mangione

Signor Sindaco e signori consiglieri, noi in linea generale siamo d'accordo sul provvedimento che è posto in discussione e che modifica sostanzialmente la proposta deliberativa precedente, definendo in maniera più organica sia l'iter burocratico che riguarda questo regolamento comunale per l'assistenza economica, sia il tipo di bisogno di cui si viene a conoscenza, e sia anche la risposta in termini economici, non economici, in termini di servizi e di progetti, che viene data.

Condividiamo, quindi, l'impostazione che ha dato l'Amministrazione, ed in base alla legge n. 241, art. 12, deve essere approvato per consentire sia l'accesso ai contributi da parte delle associazioni, delle cooperative e di altri organismi che operano all'interno della città, che noi sappiamo essere numerose perchè si moltiplicano sempre più queste attività, ma soprattutto regola l'accesso ai contributi per quanto riguarda quei cittadini che si trovano in condizioni di effettivo bisogno ed ai quali il Comune come ente locale deve dare una risposta concreta, e non sempre questa risposta riguarda i termini economici, molto spesso riguarda i servizi di assistenza, riguarda anche i progetti specifici che si possono dare a questo tipo di bisogno.

Quindi, condividendo in larga massima la deliberazione, ci permettiamo di fare delle osservazioni, piccole osservazioni che riguardano il testo, proponendole come emendamenti, che riteniamo siano migliorativi del testo stesso, e se siamo d'accordo passo ad illustrarle.

All'art. 3, quando si parla di procedura per l'istruttoria delle domande, al comma due noi proponiamo che sia scritto "entro sette giorni lavorativi", perchè ci pare uno spreco di tempo, nel momento in cui l'ufficio è disponibile con un personale che, ci auguriamo, divenga sempre più numeroso in pianta organica, perchè aspettare una settimana dall'arrivo della pratica per poterla cominciare a vedere? E quindi, proponiamo che deve iniziare l'istruttoria entro sette giorni lavorativi, sostituendo la parola "almeno" con "entro".

Poi, sempre all'art. 3, al comma 3, lascio alla valutazione del Consiglio se sia opportuno specificare, dove si parla di documenti probatori essenziali da presentare a corredo della documentazione.

Sindaco Chiedo scusa, dr Mangione, siccome vogliamo passare all'approvazione degli emendamenti, iniziando dall'articolo primo, lei invece proponeva il primo emendamento dall'articolo terzo, allora voglio chiedere se sull'articolo primo ci sono delle proposte emendative da fare, altrimenti andiamo avanti.

Tota Devo proporre anch'io un emendamento, sindaco. Sempre all'art. 3, primo comma, da cancellare le parole "in qualunque modo" e dire "Venuto a conoscenza tramite istanza regolarmente inoltrata".

Vitti Signor Sindaco e signori consiglieri, mentre per l'emendamento proposto dal consigliere Mangione, di sostituire al 2° comma dell'art. 3 la parola "entro" al posto di "almeno" lo si può accogliere perchè trattasi di una mera precisazione, si voleva dare dei giorni necessari all'ufficio, potesse inserirla nel computer, richiamare le precedenti pratiche e quindi cominciare la vera istruzione della pratica stessa almeno ~~in~~ dopo sette giorni, comunque anche entro sette giorni va bene perchè anche se si fa l'ultimo giorno ci siamo con l'indicazione data originariamente da almeno; quindi, tutto sommato va bene la sostituzione di almeno con entro.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'assessore Tota, invece, ritengo, se si approfondisce e si riflette su un momento, che non può non essere come è stato proposto, e quindi l'emendamento sarebbe da rigettare per una serie di ragioni, e ne cito solo alcune.

E' proprio nello spirito dell'intervento dei servizi sociali che non deve intervenire solo su presentazione di istanza ma anche, ad esempio, su segnalazione del caso di un problema da parte di altri enti, la Usl, il Sim, il Consultorio familiare, associazioni di volontariato, anche perchè l'istanza è un atto puramente formale, non è che va a cambiare in sostanza il problema dell'istruzione della pratica stessa; non di rado gli stessi utenti o ignorano la procedura per inoltrare l'istanza, e questo poi provoca ritardi nell'intervenire sul problema o nell'esame del bisogno stesso, per cui non toglie assolutamente niente alla sostanza il momento in cui doverosamente il Comune accende una istanza, un provvedimento, o in presenza dell'istanza o in presenza della segnalazione o di una comunicazione da parte di altri enti, il tribunale, ad es., che ci può chiedere di intervenire, e non è che dobbiamo far formalizzare prima l'istanza e poi intervenire, ma è obbligo morale dei servizi sociali intervenire in presenza di ogni caso e su istanza anche presentata da un semplice cittadino, e questo è successo già, è frutto di esperienza vissuta: il signor Tizio segnala lo stato di abbandono di un bambino in una situazione precaria e l'assistente sociale si porta subito sul luogo ed incomincia ad istruire la pratica, ma l'atto formale dell'istanza è un atto che può essere recuperato anche successivamente.

Tota Quando si dice istanza, a seconda della lettura che si fa o dell'interpretazione che si da, istanza o segnalazione, qui può diventare un manicomio perchè queste istanze e segnalazioni, se non fatte attraverso delle modalità precise può succedere un caos, qualcuno può dire che io ho comunicato que-

sto e si va avanti; nessuno vieta al privato, e lasciamo perdere il discorso del tribunale perchè lì abbiamo della documentazione certa, ma una segnalazione come deve avvenire? Nelle forme regolamentari, attraverso documenti scritti che restano agli atti.

Vitti Ma poi, ho detto, la pratica viene sempre perfezionata: quando ci è stato segnalato un caso, ed ho fatto degli esempi, dal tribunale, Sim, Consultorio familiare, un semplice cittadino, anche un amministratore può fare una segnalazione; quindi, noi prendiamo contatto con questa realtà di abbandono o di bisogno e poi ovviamente formalizziamo tutta la documentazione, ivi compresa l'istanza; quindi, non vedo dov'è il problema, non esiste neanche.

Piccolo Io condivido la preoccupazione del vicesindaco, anche se l'avevo formulato diversamente l'emendamento, cioè non sono d'accordo che le segnalazioni possano essere anonime o discrezionali o comunicazioni generiche; invece, il Comune, a seguito di istanza o segnalazione scritta di qualsiasi cittadino od istituzione avente competenza, il che significa che anche un cittadino può segnalare che il vicino di casa ha bisogno di assistenza, però lo deve mettere per iscritto, ci deve essere la data, il protocollo, perchè si verifichi la tempestività perchè altrimenti, se non si scrive così allora si dice che qui c'è stata la segnalazione, ma non si sa da chi è venuta questa segnalazione; poi, l'istituzione avente competenza può essere il tribunale od una qualsiasi associazione di volontariato e via di seguito. Quindi, sostituire "in qualunque modo (istanza, segnalazione, comunicazione) con la frase: "a seguito di istanza o segnalazione scritta di qualsiasi cittadino od istituzione avente competenza".

Marmo Io credo che il problema si possa superare, colmando il dubbio che il vicesindaco faceva notare, con l'espressione "in qualunque modo documentabile", perchè in effetti la segnalazione deve essere documentata, nessuno può dire di aver fatto la segnalazione così, campata in aria, può essere fatta anche via fax la segnalazione, l'importante è che sia documentabile ed accertabile l'identità del segnalatore, perchè è chiaro che delle segnalazioni o delle denunce anonime si può e non si può tener conto, uno la può fare anche anonimamente anche per discrezione, per far del bene ad altri e non vuole essere riconosciuto, d'altra parte anche i giudizi intervengono su segnalazioni anonime, il Comune ha a disposizione i vigili per accertare se poi la denuncia è vera o falsa; quindi, secondo noi è sufficiente aggiungere la parola "in modo documentabile o accertabile".

Vitti In effetti, quello che raccomanda e precisa il consigliere Marmo è un po' riportato sia nell'ultima parte del



primo punto, cioè quando si dice entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria: quando si mette su l'istruttoria, quando vedremo gli articoli successivi, c'è tutta una serie di documentazione, di relazioni, documenti probatori, ivi compresa l'istanza che a volte, ripeto, poichè non è iniziativa del cittadino stesso, inizialmente manca, però c'è l'obbligo di intervenire da parte dei servizi sociali; quindi, dicevo, l'ultima parte esplicita che entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria il Comune vi deve dare risposta, e che, come vedremo dagli articoli successivi non può non comprendere in ogni sua parte la debita documentazione, che poi si trasforma in atto di proposta deliberativa e va in Giunta; quindi, proprio, credetemi, il problema, vissuto poi quotidianamente, non ha alcun senso.

Riezzo Io penso che dall'espressione che viene usata nell'articolo si deve recuperare un concetto di base, cioè che il Comune si adatta a rispondere a qualsiasi bisogno venga segnalato; formalizzarsi più di tanto credo che non convenga perchè può arrivare anche una telefonata ai servizi sociali di un bisogno, il personale riceve la telefonata, verbalizza di aver preso atto di un bisogno e poi istruisce la pratica; dico, stiamo a fare adesso tutto un discorso burocratico che invece richiede tempi successivi.

Tota Ma noi sappiamo che questi sono soldi dello Stato, e come si fa? Si istruisce una pratica solo per aver ricevuto una telefonata? Non si va a vedere, a controllare? Può essere un discorso che va bene una volta, ma può andar male cento volte.

Riezzo Per intanto questa non è la prassi ordinaria, d'accordo? La mia paura è che nelle segnalazioni non ci siano interposte persone nel fare le segnalazioni.

Sindaco Comunque, noi non abbiamo difficoltà, non possiamo bloccarci su questo; dal momento che l'istruttoria comunque si deve fare, e questa deve contemplare anche la domanda, non abbiamo problemi o difficoltà ad accettare l'emendamento proposto: lo vuol riformulare, avv Piccolo?

Piccolo "A seguito di istanza o segnalazione scritta di qualsiasi cittadino od istituzione avente competenza".

Sindaco Allora, pongo in votazione questo emendamento: chi è favorevole? Credo all'unanimità. Poi c'è il secondo.

Segretario Un momento, sindaco, controlliamo la votazione.

Sindaco Vuol controllare il segretario generale; allora l'emendamento proposto dall'avv. Piccolo: chi è favorevole?

Chi è contrario? Chi si astiene?

Segretario Allora, astenuto Vitti ed il Msi, e contrario Riezzo.

Sindaco E' approvato a maggioranza.

Poi, al punto 2 dell'art. 3 proponex il dr Mangione di sostituire la parola "almeno" con "entro".

Piccolo Un attimo, sindaco, prima di arrivare al 2° comma, nel 1° comma dice ancora che deve essere data una risposta entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria. Siccome credo che sia un obiettivo, fra l'altro previsto dalla 24I, quello di dare comunque risposta entro 30 giorni non dal completamento dell'istruttoria ma dalla presentazione dell'istanza, io proporrei di sopprimere quel "dal completamento della istruttoria", ma dire semplicemente che deve essere data risposta entro trenta giorni, e poi dopo c'è la sospensione, nel caso in cui manca la documentazione questo fatto ti sospende il termine dei 30 giorni, e questo lo diciamo dopo, però se la pratica è a posto entro 30 giorni bisogna dare una risposta.

Vitti Ma noi stiamo parlando di pratiche normali: se andiamo a modificare anche questo andiamo a falsare tutti gli altri articoli successivi che prevedono dei tempi tecnici per la istruzione, il completamento della pratica ed il provvedimento da adottare e l'erogazione del contributo stesso, perchè poi per i casi di immediato intervento, anche in giornata stessa, faccio per dire, sono previsti negli articoli successivi gli interventi immediati; ma adesso stiamo parlando della pratiche normali, che non possono tradire gli inter burocratici temporali da cui non si può, nalle maniera più assoluta, prescindere; noi possiamo dire anche entro 10 giorni, ma non daremo mai a tutte le istanze normali una risposta entro 10 giorni perchè è umanamente, matematicamente e tecnicamente impossibile.

Sindaco Ma diciamo, entro. Comunque, è stato proposto questo emendamento al 1° punto dell'art. 3: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non è accolto, l'emendamento è respinto a maggioranza.  
Poi c'è il 2° punto dell'art. 3, ricordo ancora, sostituire la parola "almeno" con la parola "entro": chi è favorevole?

Civita Ma entro trenta giorni si deve rispondere, mica potete voi stravolgere una legge.

Vitti Giusto, ma, onorevole, lei mi insegna che la stessa legge prevede i trenta giorni per ogni tipo di risposta, di istanza da parte del cittadino, salvo diversa regolamentazione da parte del Consiglio comunale, che nel caso in ispecie, per quantoriguarda i contributi, perchè non stiamo parlando di istanze nel settore dell'edilizia o di altri settori, i tempi, mi creda, sono stati elaboratò con i tecnici, con i funzionari,

allaluce anche dell'esperienza e dei tempi burocratici indispensabili, imprescindibili in un ente pubblico e che, se volete, successivamente possiamo anche modificarne alcuni, ma non andiamo a stravolgere il concetto della legge perchè appunto poi domanda ai regolamenti di carattere generale, o specifico come quello che stiamo appunto adottando, i tempi tecnici reali e necessitati.

Tota Sindaco e consiglieri, io vorrei che ritornassimo un atto su una decisione che abbiamo preso, sulla delibera n. 2 dell'Ordine del giorno aggiuntivo, per dare la I.E. a questa delibera perchè ce ne siamo scordati, tutti quanti.

Sindaco Se il Consiglio non ha problemi, è d'accordo? Chi è favorevole?

Pollice Sindaco, questo è un provvedimento che è stato adottato 10 minuti fa, quindi, è chiaro che registra le presenze di 10 minuti fa; la I.E. per chi era assente non può essere registrata, scusate, se poi dobbiamo, proprio perchè siamo alla fine, aggiungere al casino altro casino, e perdonatemi la parola, è un conto, però, dico, quello è un atto deliberativo: è chiaro che deve registrare anche in termini di I.E. le presenze contenute in quell'atto deliberativo; quindi, signor Segretario, la domanda, voi che fate, non va posta a chi era assente.

Segretario Allora, astenuto il Msi?

Sindaco Sì, bene, abbiamo approvato la I.E. per il 2° punto dell'ordine del giorno aggiuntivo. Possiamo procedere allora nella discussione del regolamento.

Ervamo all'art. 3, abbiamo approvato anche l'emendamento proposto dal dr Mangione, sostituire la parola "almeno" con "entro", va bene? Possiamo procedere, dunque. Prego.

Montrone Sindaco, sempre all'art. 3, al 3° comma, dove parla di 'certificazione del reddito', noi diciamo di aggiungere: "dell'intero nucleo familiare".

Piccolo Sindaco, sempre al 2° comma dell'art. 3, "...sette giorni lavorativi dopo l'arrivo della stessa alla Ripartizione", aggiungere il seguente inciso: "mediante assegnazione all'ufficio ed al funzionario responsabile, che deve essere comunicata all'istante": questo è un principio sancito dalla 241, cioè nel momento in cui la pratica parte per l'istruzione deve essere assegnata a quale ufficio, ed a quale funzionario responsabile? E deve essere comunicato al cittadino, che deve sapere chi è il funzionario responsabile di quella pratica ed al quale deve rivolgersi.

Sindaco In effetti pensò che sia una precisazione che si deve accogliere perchè è nello spirito della legge, mi pare, no?

Vitti Sindaco, nella prassi consolidata questo già avviene, soprattutto con la computerizzazione perchè richiamato il numero di indica già l'ufficio che possiede la pratica, solo che questa a volte viaggia da una scrivania all'altra perchè c'è la parte squisitamente tecnica dell'assistente sociale e la parte amministrativa, quindi, l'importante è che il cittadino abbia una risposta immediata ogni qual volta si rivolge all'ufficio e sa a quale sportello deve presentarsi, perchè la pratica viaggia in continuazione, nè si può pensare di affidarla solo ad una persona, al dattilografo o solo all'assistente sociale.

Piccolo No, non c'entra il dattilografo, di funzionario parla la legge, del funzionario responsabile; il caposezione, o il caporipartizione, fa la divisione degli affari tra i vari uffici competenti e dice: questa è la pratica che va assegnata al funzionario dell'ufficio terza età, ed a questo punto si sa che è il dr. Quaquarelli, e se oltre a costui, come funzionario amministrativo, c'è anche l'assistente sociale, si dice chi è l'assistente sociale che deve occuparsi di questa pratica, e questo deve essere comunicato al cittadino, che lo deve sapere, dal primo momento in cui parte la sua pratica, sapere a chi deve rivolgersi.

Sindaco Io però vorrei dire questo: che dobbiamo fare in maniera che tutta l'istruttoria sia anche snella, che la procedura sia snella, perchè se vogliamo burocratizzare gli interventi, perchè poi è la realtà quotidiana che conta.

Vitti Esatto, sindaco, io gradirei più diciamo un emendamento che dica che il cittadino, ogni qual volta si rivolge all'ufficio deve avere una indicazione circa l'iter della pratica immediatamente e non essere rinviato a domani o dopodomani perchè manca l'impiegato Tizio o Caio, questo lo capisco sì, perchè di fatto avviene, ma al momento, chi ha consumato una esperienza di vita lì dentro sa che adesso i settori non sono più rigidi come una volta perchè l'esame si fa sull'intera situazione familiare, cioè si cura sempre in particolare modo il problema dell'anziano, del minore, dell'handicappato, del drogato e così via, ma la situazione viene vista sempre in una dall'assistente sociale in maniera polivalente, non soltanto per l'aspetto dell'anziano che insiste in quel nucleo familiare perchè in quel nucleo familiare c'è tutta un'altra serie di problematiche, e quindi non c'è un settore proprio specifico per cui la pratica viene destinata lì, lì nasce e lì muore, ma durante l'istruzione viaggia da un ufficio all'altro; quindi, io posso cogliere lo spirito dell'emendamento

proposto dal consigliere, magari poi vediamo dove inserirlo: che ogni qual volta il cittadino si rivolge allo sportello dei servizi sociali deve ricevere una informazione precisa sull'iter della pratica stessa.

Piccolo No, assessore; io credo che qui stiamo discutendo di un problema importantissimo che è stato definito giustamente rivoluzionario della burocrazia; quindi, o sappiamo misurarci con l'altezza di questa sfida se no continuiamo ancora a trasportare il can per l'aia sulle vecchie sistematiche che hanno creato poi quel contrasto e quel distacco tra i cittadini e la pubblica Amministrazione, e richiamo l'attenzione di tutti quanti su questo punto che è fondamentale. Il cittadino non è che deve andare all'ufficio e chiedere al messò a chi rivolgersi, oggi a Tizio, domani a Caio e dopodomani a Sempronio; il cittadino è titolare di un diritto, proprio in virtù di quella legge, la 241; nel momento in cui ha presentato una istanza la legge gli riconosce due aspetti di questo diritto: uno, il diritto di seguire la pratica, lui, passo passo, a che punto sta e dove sta, e quindi sa a chi rivolgersi, a chi responsabilizzare perchè non dimentichiamo che il punto fondamentale di questo inciso che noi vogliamo mettere è che il funzionario che non adempie nei termini è responsabile secondo la legge di omissione di atti di ufficio, e se ne assume la responsabilità personale, non generica di quello che si può dire allo sportello giorno per giorno, ci deve essere il funzionario individuato al quale gli viene assegnato quella pratica ed il termine previsto dalla legge per evaderla; l'altro diritto è la certezza che la pratica di un cittadino entro il termine massimo fissato dalla legge deve arrivare ad una conclusione, positiva o negativa che sia, ma comunque una conclusione ci deve essere; voi invece proponete un regolamento che tende a sorvolare a piè pari questi due punti essenziali della rivoluzione nel rapporto tra cittadino ed Amministrazione; a questo punto, scusateci, se è questa l'impostazione forse è meglio che non lo facciamo questo regolamento; anche se non potrete dare i contributi durante la campagna elettorale ed a qualcuno dispiacerà, ma farlo con maggiore ponderazione ma affrontandolo una volta per sempre, perchè se il regolamento deve servire a perpetuare uno stato di cose che da discrezionalità, che rende il cittadino suddito invece che titolare di un diritto, io credo che noi non ci stiamo su questa impostazione.

Sindaco Ma neanche noi ci stiamo.  
Allora, secondo le modalità dell'articolo 5: va bene, avvocato Piccolo, per voi?

Marmo Noi siamo d'accordo con questo emendamento, e credo che sia una offesa dire al cittadino, che molto probabilmente non conosce l'articolo 5 della legge Tizio e Caio, secondo me è una offesa non specificare chiaramente secondo l'emendamento avan-

zato dal consigliere Piccolo.

Sindaco Ma è vincolante per in funzionario.

Marmo Ma sarà vincolante per chi volete, però il cittadino deve sapere, nella lettura del regolamento che gli dà la facoltà e i diritti, deve sapere chiaramente, secondo me, chi è il funzionario che ha in carica la pratica: questo io credo significhi trasparenza; ora, perderci in due ore di discussione su questo art. 5 della legge credo che sia offensivo nei confronti delle persone, facciamo i soliti trabocchetti del DL che rinviano all'articolo tot; Sindaco Non abbiamo problemi, dr Marmo, abbiamo detto che sia esplicitato, che c'è un riferimento all'art. 5, siamo d'accordo allora, andiamo avanti. Marmo Eh no, sembra che i problemi li create apposta per non andare avanti, non lo so.

Sindaco No, non credo che stiamo creando problemi. Chi è favorevole? Marmo A che cosa, sindaco?

Sindaco Ai termini del problema così come sono stati proposti. Sindaco Marmo Da chi? Noi vogliamo sentire le parole dell'emendamento, sindaco; l'avvocato Piccolo ha detto determinate cose. Sindaco Ci va bene anche quell'esplicitazione. Marmo Allora, dite le parole che dobbiamo votare. Sindaco Avvocato Piccolo, lo vuole esplicitare l'emendamento?

Piccolo Allora, dopo la parola "Ripartizione", aggiungere l'inciso "mediante assegnazione all'ufficio ed al funzionario responsabile, che deve essere comunicata all'istante".

Mangione Sindaco, io direi di fare riferimento all'art. 5 della 24I perchè è più completo rispetto all'emendamento in quando poi se il funzionario non assegna all'impiegato è lui direttamente responsabile; si può verificare ad esempio che in quel momento stanno in ferie tutti gli altri impiegati e chi rimane è il funzionario.

Sindaco Appunto, io ritengo che sia più opportuno richiamarsi alla legge, che mi pare molto pertinente.

Mangione Oltre all'emendamento letto.

Piccolo Allora, "mediante assegnazione all'ufficio ed al funzionario responsabile, che deve essere comunicata all'istante, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 24I/90."

Sindaco Chi è favorevole? E' approvato all'unanimità.

Piccolo Poi, dopo la parola "deliberativo", sopprimere l'inciso "se è il caso" e sostituire a queste parole le parole "positivo o negativo", oppure possiamo dire "in ogni caso".

Cannone Sindaco, io non è che non sia d'accordo, "in ogni caso", a fare deliberazioni, però corriamo il rischio qua di dedicare l'intera gestione amministrativa ai servizi sociali; cioè quando un cittadino produce una sola istanza, magari non corredata di nessuna documentazione, nè l'ufficio è in grado di sopperire a questa mancanza, per cui non può fare altro che prendere atto che esiste una sola istanza, noi a questa istanza dovremmo rispondere con un atto deliberativo: mi sembra eccessivo, consigliere Piccolo; noi ci dobbiamo preoccupare anche di dare sfogo a quei casi che effettivamente hanno necessità.

Piccolo Fino a quando non c'è lo statuto, ai sensi della 142, che dà potere ai funzionari di decidere alcune cose amministrative, è chiaro che, dovendo decidere la Giunta, deve decidere sia in senso positivo e sia in senso negativo.

Cannone D'accordo, però la legge non prevede che dobbiamo necessariamente fare una deliberazione di risposta.

Marmo E' un argomento che fa venire dei dubbi proprio sulla opportunità di proseguire nell'esame di questo regolamento per il semplice fatto che anche una deliberazione negativa probabilmente è assurda che produca ricorsi al Tar ed altre spese per chi invece ha bisogno di sostentamento, per esempio; è l'inopportunità di continuare è data proprio da questo fatto, cioè noi avremmo dovuto esaminare in questa fase di conclusione del Consiglio comunale tutto un pacchetto di regolamenti che andava dallo statuto alla costituzione del difensore civico a cui il cittadino poteva ricorrere per opporsi ad una eventuale dichiarazione negativa del funzionario.

Sindaco Sì, ma dico, questa però è una esigenza immediata.

Marmo La rinviavamo di due mesi al nuovo Consiglio comunale.

Sindaco Lo so, ma poi che risposte diamo alla gente che fa domanda, che viene qui? Questo è il problema.

Marmo Quelle che avete dato fino ad oggi.

Sindaco Che abbiamo dato fino ad oggi, ed assumendoci responsabilità personali, egregio dr. Marmo.

Marmo Certo, certo. Sindaco Però è bene che se le assuma anche il Consiglio le responsabilità, e siamo già in ritardo con il regolamento.

Sgarra Sindaco, io volevo dire che, in effetti, l'atto deliberativo è dovuto, perchè anche nel caso in cui quella domanda non è accoglibile, bisogna pur dare una risposta; e allora, la risposta in che termini va data? Certamente non attraverso una comunicazione del funzionario o del responsabile, ci deve essere una decisione ufficialmente presa anche, e soprattutto dall'Amministrazione; quindi, l'atto deliberativo è un atto dovuto, ecco perchè "in ogni caso" va fatto un atto deliberativo,

e con quelle specificazioni che faceva il compagno Piccolo: nel momento in cui ci sarà la possibilità di delegare la responsabilità decisionale al funzionario allora si ovvierà a tutta una serie di paste burocratiche.

Sindaco La mia preoccupazione che è che aumentino le pastoie invece. Sgarra Sì, ma in questo caso <sup>non</sup> si può fare ~~nessa~~ diversamente perchè il diritto del cittadino va comunque tutelato.

Sindaco Allora, facciamo formalizzare l'emendamento all'avvocato Piccolo e poi lo metterò in votazione.

Piccolo Dunque, sostituire l'inciso "se è il caso" con "in ogni caso", Poi, completo, così è chiaro: "in ogni caso, da assumersi entro i successivi trenta giorni", invece di 40 giorni, come sta scritto, "escluso il periodo, da risultare a corredo dell'istanza, necessario all'utente per esibire la documentazione integrativa richiesta", e qui per noi finisce il comma, sopprimendo tutto il resto, perchè se no, se noi andiamo a non calcolare anche nel termine previsto per il completamento della pratica tutto il tempo che il funzionario si vuol riservare per fare la relazione, l'analisi, il colloquio, le visite domiciliari, questo diventa un tempo indefinito, e quindi, tutto lo spirito che è quello di stabilire dei tempi certi se ne va a carte e quarantotto; noi diciamo invece che la procedura deve esaurirsi in tempi definiti, che noi proponiamo trenta invece che quaranta, ma se volete resti pure quaranta, ma che comunque sia il termine ultimo e definitivo con il quale si conclude l'istanza. Solo nel caso in cui ci sia la richiesta di una documentazione integrativa al cittadino quella richiesta sospende i termini, fino a quando non viene integrata la documentazione, ma l'attività di funzionamento dell'ufficio deve essere fatta in quel termine.

D'Avanzo Sindaco, noi accettiamo parzialmente l'emendamento presentato dall'Avvocato Piccolo, cioè siamo d'accordo per quanto riguarda l'atto deliberativo, e quindi diventa "in ogni caso", anche se dovesse essere negativo; <sup>non</sup> siamo d'accordo alla eliminazione del resto ed alla riduzione dei 40 giorni perchè il presupposto di questo emendamento dovrebbe essere una sicura organizzazione dell'ufficio servizi sociali con il personale che deve essere attrezzato per poter fare questo, ed allo stato attuale mi pare che non siamo in queste condizioni; quindi, andare a mettere delle date pastastro che creano dei vincoli, che poi non potranno essere onorati, diventerà questo poi il motivo discrezionale, e quindi di ingiustizia reale; ecco perchè noi manterremo così come è stato formulato questo comma, accettando l'emendamento che in ogni caso bisogna fare l'atto deliberativo. Io mi permetto di fare una osservazione, molto breve. E' da molto tempo che abbiamo avuto questo atto deliberativo, e per



altro c'è stata anche una riunione di capigruppo che doveva mettere insieme gli emendamenti; mi rendo conto che, per una molteplicità di ragioni, anche valide, non ha sortito gli effetti sperati, però noi rischiamo stasera di imballarci su questo argomento senza avere la possibilità poi di adottare altri provvedimenti che sono ugualmente urgenti e che dobbiamo onorare. Allora io vorrei fare una proposta: chi deve fare gli emendamenti, se ce li esprime tutti insieme, in modo tale che diamo una valutazione globale e quelli che si possono accettare si accettano, quelli che non si possono accettare non si accettano, e cerchiamo di concludere subito se no veramente non ce la facciamo più; quindi, votiamo questo articolo e dopo se ci sono emendamenti siano espressi tutti insieme.

Sindaco Bene, siamo d'accordo allora? E' stato fatto un emendamento da parte del PDS per bocca dell'avvocato Piccolo, che è stato condiviso per una parte, cioè quella relativa all'atto deliberativo in ogni caso, per la seconda parte invece no, cioè quella di sopprimere da questo comma dalle parole "all'assistente sociale" fino alla fine.

Allora, possiamo porre ai voti l'emendamento così come proposto sulla prima parte, sulla quale si è d'accordo un po' tutti, e lasciando stare tutto il resto, fino all'espressione: "...come prevista dal 4° comma del presente articolo", cioè praticamente tutto il secondo comma, emendato per una parte, su cui si concorda un po' unanimemente, la seconda parte invece non è condivisa dal gruppo del PDS.

Allora, io pongo ai voti la prima parte, di sostituire alle parole "se è il caso" con "in ogni caso", da adottarsi".

Allora, chi è favorevole per la prima parte? Approvato a maggioranza, con l'astensione del MSI.

Per quanto riguarda la seconda parte, invece, io pongo ai voti la proposta di ridurre da 40 a 30 giorni, avanzata dal Pds: chi è favorevole? Chi è contrario? Lei mi ha chiesto di porre ai voti la trasformazione da 40 a 30: è stata approvata a maggioranza? Non mi pare; allora, chi è favorevole?

Civita E quante volte si vota? Una volta si vota, e questa è la seconda volta che accade questo; ed il segretario che fa? Sta seguendo la votazione?

Segretario Io non sto seguendo nessuna votazione perchè fra l'altro non alzate nemmeno le mani.

Civita Ma lei che cosa fa? Lei deve anche contare i voti.

Segretario Io non segno niente, non sono scrutatore del Consiglio, io sono verbalizzante: ditemi e scrivo.

Civita Lei è il segretario, faccia il segretario.

Segretario Io non sono lo scrutatore del Consiglio, sono il verbalizzante: ditemi e scrivo.

Civita Sindaco, la votazione che è stata fatta ha riportato un maggior numero di voti favorevoli che contrari.

Sindaco Ma non abbiamo problemi noi, restino pure i 30 giorni, no? Perchè avete chiesto di ridurre da 40 a 30: è

così? Benissimo, noi non abbiamo problemi, i 40 vengono trasformati, ridotti a 30. Per il resto, cioè per la eliminazione della parte del 2° comma, dalle parole "e all'assistente sociale....." fino alla fine: chi è favorevole? Chi è contrario? Alzate le mani perchè altrimenti non si capirà mai: allora, l'emendamento per la soppressione è soppresso.

Passiamo al 3° comma. In relazione a questo comma era stato già espresso l'emendamento da parte del consigliere Montrone, che era riferito alla "certificazione del reddito" cui si richiede di aggiungere le parole "dell'intero nucleo familiare".

Piccolo Allora, "I documenti probatori essenziali", noi aggiungiamo "producibili mediante autocertificazione" sono, e questo è il primo; poi, sopprimere lo stato di famiglia, perchè questo è in possesso del Comune, il Comune è automatizzato e con un terminale lo può vedere, senza ingolfare gli uffici inutilmente, questo è un modo di ingolfare, cioè noi abbiamo noi i dati, e dobbiamo mandare il cittadino, per fare la domanda di sussidio, a fare lo stato di famiglia dal Comune stesso, quando il Comune, con il terminale che ha, spinge un bottone e può vedere benissimo lo stato di famiglia di quella persona; infine, aggiungere alla fine del comma "che deve essere richiesta entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza", cioè tutti gli eventuali documenti ritenuti utili e che non sono stati presentati, se noi non poniamo un termine, diventa anche questo una possibilità di richiederlo alla fine della scadenza del termine, invece noi diciamo che entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza devono essere richiesti i documenti mancanti.

Sindaco Allora, poniamo in votazione gli emendamenti uno per uno, avv. Piccolo.

Il primo, aggiungere "producibili mediante autocertificazione": chi è favorevole? All'unanimità.

Il secondo, sopprimere lo stato di famiglia: chi è favorevole? All'unanimità.

Il terzo, alla fine del comma aggiungere che: "deve essere richiesta entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza".

Mangione Ma entro sette giorni penso che non sono in grado gli uffici a dire quali sono gli elementi aggiuntivi.

Piccolo E ponete un termine diverso dai sette giorni, ma l'essenziale è che ci sia un termine ragionevole entro il quale devono essere richiesti.

Sgarra Noi proponiamo entro 15 giorni.

Sindaco Diciamo entro 20 giorni: chi è favorevole? Approvato all'unanimità.

Poi c'era l'emendamento riguardante la certificazione del reddito: dell'intero nucleo familiare, viene precisato: chi è favorevole? All'unanimità.

Sindaco Sul 4° comma ci sono osservazioni? Prego.

Dgarra Sul 4° punto, questi "dati obiettivi sull'abitazione del nucleo"? Cioè i dati sull'abitazione del nucleo è chiaro che devono essere obiettivi, sono pur sempre dei dati obiettivi che vengono esplicitati dall'assistente sociale nella relazione, oppure ci sono o vi rifate a dei parametri diversi? Per valutare la casa, l'arredamento; è chiaro che li deve vedere.

Sindaco Ma lasciamo stare quei dati obiettivi. C'è altro sul 4° comma?

Piccolo Sì, la quarta riga del 4° comma, laddove si parla dei dati sullo stato di salute dei componenti il nucleo familiare, a me pare che sia o che possa essere una indagine ultronea ed indiscreta, se non addirittura illegale, e quindi proporrei l'inciso: "dati eventualmente rilevanti e segnalati dall'istante sullo stato di salute dei componenti del nucleo familiare", cioè solo se ed in quanto l'istanza del cittadino che chiede il bisogno fa riferimento a stato di salute di altri del nucleo familiare allora l'assistente sociale può indagare sulla veridicità di questi elementi, ma introducendolo invece genericamente si può andare a scoprire se uno ha un tumore, non lo vogliono far sapere, e poi dopo risulti nell'atto deliberativo. Voi dite qui che la relazione dell'assistente sociale deve contenere i dati sullo stato di salute dei componenti il nucleo familiare, il che significa che ogni assistente sociale che fa una indagine deve accertare lo stato di salute di tutto il nucleo familiare.

Vitti Ma queste informazioni non è che le andiamo a ricercare noi, ma dal primo colloquio l'interessato ci evidenzia se ci sono o meno problemi di salute tali che impediscono parzialmente o totalmente un normale esercizio nell'ambito dell'ambiente di lavoro, dell'abitazione, ecc. ce lo dicono loro, ed in questo caso poi noi chiediamo di documentarli.

Piccolo Ma così come sta scritto qui in italiano significa che ogni istanza di intervento assistenziale presuppone la necessità che si deve fare l'indagine sullo stato di salute.

Vitti No, possiamo aggiungere "se evidenziato dall'istante stesso".

Piccolo E infatti noi che cosa abbiamo proposto? Evidentemente lei non segue gli emendamenti, assessore; noi abbiamo detto: "dati eventualmente rilevanti e segnalati dall'istante sullo stato di salute dei componenti del nucleo familiare".

Vitti Certo, d'accordo.

Sindaco Allora, chi è favorevole? All'unanimità.

Sindaco Passiamo al comma 5°.

Piccolo Anche qui, come prima, sostituire "se è il caso" con "in ogni caso".

Sindaco Chi è favorevole? All'unanimità.

Sindaco Sul comma 6°, può andare?

Piccolo Qui, invece, a mio parere, va introdotto "se è il caso"; cioè la immediata esecutività non deve essere una norma obbligatoria, ma solo se è necessaria.

Sindaco Allora, si introduce: "se è il caso": chi è favorevole? All'unanimità.

Pongo in votazione l'intero articolo 3, così come emendato: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

E' approvato a maggioranza, con l'astensione del gruppo PDS e del Msi.

Signori consiglieri, c'è la proposta del capogruppo della DC: se sugli altri articoli ci sono emendamenti io vorrei che fossero presentati, così possiamo celermente procedere, per cercare di produrre qualcosa in più rispetto alle altre sere.

Quindi, se ci sono emendamenti, e mi possono essere presentati, sarebbe opportuno che questo avvenisse, possiamo leggerli, io li leggerei e potremmo procedere.

Dr. D'Avanzo, era questo il senso della sua osservazione, vero? Coerente questo con il fatto che noi avevamo da tempo inoltrato questa proposta di regolamento.

Sgarra Per quanto riguarda l'articolo 4: Il Comune interviene sul bisogno...Sindaco No, chiedo scusa, dr Sgarra, il gruppo della DC mi ha presentato per iscritto gli emendamenti, e vorrei che altrettanto avvenisse da parte degli altri gruppi.

Sgarra Sì, ma posso chiedere un chiarimento?

Sindaco Prego.

Sgarra All'articolo 4, quando dice: con una risposta non in denaro: che significa? Perché siccome poi dice, per servizi e per progetti, perché per esempio mancano i buoni pasto: può significare questo? Se è così, possiamo esplicitarle queste cose, in modo tale che possiamo anche informare tramite il regolamento che ci sono questi servizi nell'ambito della struttura del Comune; quindi, a questo punto formalizziamo anche l'emendamento.

Sindaco Allora, possiamo proporre questa aggiunta, all'art. 4, punto a?

Sgarra Al punto a, oppure lasciare il punto a così come sta, con una risposta non in denaro, e poi al punto 2, gli interventi non in denaro, quali buoni pasto, informazioni, poi viene dopo, perché c'è un emendamento che sarebbe bene inserire all'art. 7, al punto 2, laddove, nell'assistenza economica per usufruire di servizi resi da terzi, oppure possiamo

inserirlo qua, va bene, lo inseriamo lì: "quali informazione, segretariato sociale, vengono concessi tramite gli assistenti sociali e l'organizzazione dell'intera struttura amministrativa del Comune".

Sindaco Siamo d'accordo su questa specificazione? Chi è favorevole? All'unanimità.

Ora, il gruppo della DC mi ha proposto emendamenti all'art. 7 e all'art. 8; gli altri gruppi, se mi vogliono fare proposte scritte, per favore, così le poniamo ai voti e concludiamo. Non ce ne sono.

Allora, gli emendamenti proposti dal gruppo della DC, all'articolo 7, punto 3°.

Mangione Mentre nel testo della delibera ci si riferisce a concessione buoni per sussidi didattici per gli alunni delle scuole medie di primo grado, io ritengo che possa essere esteso agli alunni delle scuole dell'obbligo in generale, comprese le scuole elementari; anche se hanno i libri completamente gratuiti, e per le scuole medie invece questo non è possibile in base alla legge sull'assistenza al diritto allo studio, però può capitare il caso di un bambino di scuola elementare che abbia bisogno di un sussidio diverso da quello del libro di testo, che può essere un'enciclopedia, attrezzi da disegno, ecc.; quindi, questo è il senso della modifica.

Sindaco Quindi, riferirsi a "scuole medie dell'obbligo", mi pare più completa. Chi è favorevole? All'unanimità.

Sgarra Sempre all'art. 7, Sindaco, al punto 2, dopo quello che vi è scritto, continuare con "buoni pasto e fitto di locazione", e poi continuare ancora: "i buoni pasto e le spese per il fitto della casa è essenzialmente rivolto ai cittadini andriesi residenti in condizioni di particolare stato di abbandono, senza alcuna fissa dimora e risorse economiche", ed è ovvio che qui mi voglio riferire essenzialmente a tutti quei casi che il responsabile dei servizi sociali... Sindaco Ma è una specificazione vorrei dire ovvia. Sgarra Sì, ma è meglio esplicitarlo ulteriormente perchè molte volte ci si è trovati in difficoltà ad intervenire su questi casi.

Sindaco Ma non mi pare, dr Sgarra, è proprio di questi giorni un nostro intervento in uno di questi casi qui.

Sgarra Va bene, io lo formalizzo questo emendamento.

Art. 7, dopo "...prestazioni specialistiche", continuare con "buoni pasto e fitto di locazione".

Sindaco Chi è favorevole? Siamo favorevoli? Anche se l'espressione mi fa ricordare i tempi andati.

Sgarra Ma purtroppo non sono del tutto andati perchè quei vagabondi che abbiamo per la nostra città ce ne sono, purtroppo.

E poi, al punto. Sindaco Un momento, allora questo dei buoni pasto viene approvato? Sì, all'unanimità.

Pongo in votazione l'intero art. 7 così come emendato: chi è favorevole? All'unanimità.

Sindaco Per l'articolo 8 è stato presentato un emendamento da parte della DC.

Mangione Sì, ed è al punto 4°, dove dice: ".....ai sensi dei successivi articoli - e continuare con - 9 e 10", così si specifica quali sono gli articoli cui si riferiscono le percentuali.

Tota Sempre all'articolo 8, al 2° comma, purchè non sia un fatto stabilito per legge, io propongo di ridurre la quota a carico degli anziani dall'80%, come proposto, al 65% del reddito, sia pensionistico che patrimoniale; cioè uno che percepisce uno stipendio di 400 mila lire al mese e ne dà 360 all'istituto, con 40 mila lire che autonomia ha questo anziano?

Piccolo Basterà precisare che la quota a carico degli anziani non potrà essere superiore all'80% del suo reddito, perchè se l'anziano ha più redditi se la pagherà tutta lui, o il 65, o il 70.

Sindaco Non deve superare il 70%: chi è favorevole? Alla unanimità.

Poi c'è l'emendamento presentato da Mangione al punto 4° dell'art. 8: chi è favorevole? All'unanimità.

Sgarra Sempre in questo articolo, sindaco, per quello che dicevo prima, il punto 8 diventa il punto 9, ed il punto 8 dovrebbe recitare: "I buoni pasto e le spese per il fitto della casa sono essenzialmente rivolti ai cittadini andriesi residenti in condizioni di particolare stato di abbandono, senza alcuna fissa dimora, e risorse economiche".

E' chiaro che ci rivolgiamo a quella fascia di cittadini andriesi che vagano per la città perchè non hanno nè risorse economiche nè una dimora e nè la possibilità di un pasto caldo.

Sindaco Allora, chi è favorevole a questa proposta avanzata testè dal dr. Sgarra? Chi è contrario? Chi si astiene? Msi e GUS, L'emendamento è respinto.

Sindaco Articolo 9: ci sono emendamenti?

Sgarra All'articolo 9 noi proponiamo la soppressione del punto 3 in quanto ci sembra del tutto discrezionale la valutazione circa l'arredamento in quanto questo può essere inserito nella descrizione della casa.

Tota Al punto 2, poi, che significa: due punti se la casa è in fitto senza contratto e ricevute, tre punti se la casa è in fitto con regolare contratto e ricevute?

Vitti Il distinguo vien fuori alla luce dell'esperienza. Ci sono dei casi in cui, appunto, la casa può essere in uso

gratuito, o in fitto, senza contratto e senza ricevute perchè esistono di questi casi, e quindi fa un atto notorio con cui si assume la responsabilità di dire che non ha un contratto, e dobbiamo credergli sulla parola, anche per l'assenza di ricevute di fitto, ecc. E ci sono altri casi, documentabili, dove il contratto è registrato regolarmente e ci sono ricevute, e fra i due casi c'è una differenza ai fini della determinazione dello stato di bisogno significativa, perchè una cosa è uno che ti esibisce un contratto registrato... Tota Sì, ho capito questo, volevo capire perchè la differenza fra uno che ha la casa in uso gratuito e l'altro senza pagare: unifichiamoli questi due casi dando uno o due punti a tutti e due.

Sgarra Ma come si fa a dimostrare che uno è in fitto ma senza contratto e senza ricevute? Sulla buona fede! O è in uso gratuito, e già l'abbiamo contemplato, oppure è infitto, con regolare contratto.

Vitti Ma se sono state fatte queste distinzioni è alla luce delle esperienze maturate.

Mangione Sindaco, io dico una cosa: io penso che questa voce debba essere eliminata perchè è semplice il motivo: è contro legge; anche se ci sono nella realtà situazioni di questo genere, noi non possiamo mettere nel regolamento comunale una situazione in cui ci sia il fitto in cui manca il contratto e le ricevute; non possiamo scrivere noi su un regolamento comunale che dobbiamo avallare queste situazioni; possiamo mettere un'altra voce qualsiasi, oppure lo eliminiamo completamente, però, prendere atto ufficialmente di queste situazioni di fitto senza contratti e ricevute è contro la legge sul fitto, e non possiamo noi lasciare questa voce così com'è; quindi, togliamola.

Tota Va bene, c'è una voce che possiamo inserire, ed è quella del comodato gratuito.

Mangione E sta prima, quando si dice se la casa è in uso gratuito.

Cannone Sindaco, vi è di più: la legge prevede espressamente la locazione verbale, quindi noi non possiamo addirittura cambiare la legge, è a tutti noto che esiste la forma del contratto verbale, è prevista espressamente; ma vi è anche un altro motivo, cioè il cittadino, il conduttore può anche pagare per contanti, e che significa questo fatto? Che deve necessariamente dimostrare una ricevuta per mostrare che ha pagato? E' un rapporto fiduciario tra conduttore e locatore.

Tota E non si viola la legge sulle ricevute?

Cannone No, tutt'altro, sempre che siamo nei limiti di quel che prevede la legge per i contratti non soggetti a registrazione; e quando noi andiamo a riscontrare che ci sono delle violazioni in questi sensi, che facciamo? Passiamo gli atti alla finanza per poi andare a perseguire tutti quanti?

Quindi, quando mi si dice qua: due punti se la casa è in fitto senza contratto e ricevute, tre punti se c'è il contratto, che significa? Andiamo a creare una disparità di trattamento, per un caso che poi è previsto dalla legge; cioè, dato per scontato che la legge prevede la forma di locazione attraverso contratto verbale, non si può creare la disparità di attribuzione dei punti tra due situazioni uguali, perchè io posso avere il contratto ma posso anche non averlo avendo fatto il contratto verbale, e perchè mi devo veder tolto un punto? Allora andremmo a creare veramente la disparità di trattamento.

Tota Allora, diciamo solo: zero punti se la casa è in proprietà, punti tre se la casa è in fitto con regolare contratto e ricevuta. Va bene? Pongo in votazione questo emendamento al punto 2 dell'art. 9: chi è favorevole? O meglio, punti zero per il primo caso, ed un punto per il secondo.

Montrone Sindaco, all'art. 9 al punto 5, o si devono dare i punti o non si devono dare affatto, che significa non coltivabile? Allora, l'emendamento che faccio è di portare a zero punti tutti e due i casi.

Tota Allora, io pongo ai voti l'emendamento al punto 2: la eliminazione del 2° e 3° capoverso, ed il 4° capoverso un punto se la casa è in fitto con regolare contratto e ricevute: chi è favorevole? All'unanimità.

Poi, al punto 3, c'era la proposta del PDS, cioè la eliminazione del punto 3: chi è favorevole? E' approvata all'unanimità.

Poi, al punto 5, c'è la proposta del MSI, che prevede la eliminazione del secondo capoverso: chi vota a favore? Chi è contrario? L'emendamento è stato respinto. Pongo in votazione l'articolo 9, così come emendato: chi è favorevole? Chi si astiene? I consiglieri Losito e Montrone: è approvato a maggioranza.

Adesso, passando all'articolo 10, vi chiedo se ci sono emendamenti.

Piccolo Sindaco, io mi sono preso la briga di fare un piccolo conteggio, cioè, nel caso in cui di troviamo di fronte ad un poveraccio che sta in una casa in fitto, che non possiede nessuna automobile, che non possiede neanche un mq. di terreno, che non ha alcuna attività produttiva, che ha reddito zero, ha messo insieme, con tutti questi requisiti, 8 punti; per avere il 100% dell'assistenza che voi promettete deve avere un nucleo familiare di 17 persone, minimo, solo se ha 15 figli questo qui può avere il 100% delle 12.000€ al giorno, altrimenti, avendo tutto questo ed essendo uno solo arriva a prendere il 30% del



contributo, al massimo: insomma, vi sembra seria questa proposta?

Nicolamarino Allora, noi facciamo questo emendamento: prevediamo solo due classi: da 0 a 12 punti il 50%, da 13 a 24 il 100%.

Oppure, potremmo prevedere tre fasce:

da 00 a 3 punti il 30%  
da 04 a 12 " " 50%  
oltre i 12 " " 100%.

Vitti Volevo far osservare, come mi ricordava adesso il funzionario, che la filosofia dei punteggi non è in assoluto quello che determina l'erogazione o meno del contributo, anzi, tutt'altro: è prima l'individuazione del bisogno; questa è una gradualità perchè si è inteso veramente, con questo regolamento creare degli equilibri alla luce proprio delle esperienze maturate, e soprattutto per non fare un libro dei sogni, perchè chiunque sarà domani l'assessore o l'Amministrazione a gestire, con questa rincorsa che stiamo facendo ad accorciare i criteri per elargire sempre di più non so in quale difficoltà si troveranno, perchè ovvio che quando il bisogno c'è si può intervenire in mille altri modi, a prescindere dal punteggio stesso, che serve solo per creare una guida ben precisa per il funzionario e fare la proposta all'organo deliberativo; quindi, che vi devo dire? Questo è stato frutto, ripeto, soprattutto da parte dei funzionari di una esperienza pluriennale nel campo dei servizi sociali, con qualunque Amministrazioni ci sia stata; quindi, attenzione a non stravolgere il tutto perchè poi saranno guai per chiunque poi domani andrà ad amministrare in quel settore.

Tota Allora, c'era stato l'emendamento del consigliere Nicolamarino, che pongo ai voti: chi è favorevole?

E' approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 10, così come emendato: chi è favorevole? E' approvato a maggioranza.

Tota Articolo II: ci sono emendamenti?

Sgarra Innanzitutto una precisazione, una specificazione: Associazioni: quali sono? Tutte? Culturali e sportive?

~~Sgarra~~ Tota Tutte, dice il Consiglio.

Losito A queste associazioni vorrei aggiungere quelle associazioni che fanno riferimento alle diverse armi militari: l'associazione bersaglieri, partigiani d'Italia, ecc.

Tota Sono tutte comprese. Quindi, all'articolo Unidici non ci sono emendamenti. Lo pongo ai voti: chi è favorevole? E' approvato all'unanimità.

Tota All'articolo 12, ci sono emendamenti? Non ce ne sono; lo pongo ai voti: chi è favorevole? E' approvato all'unanimità.

Tota All'articolo 13, ci sono emendamenti?

Sgarra Noi avremmo una perplessità riguardo al punto 2: come facciamo noi a quantificare "il numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'associazione"? A questo punto io propongo un emendamento, cioè, "e dovrà essere maggiorato del 20%, del 30% e del 40% se l'ambito territoriale entro cui si svolge l'attività dell'associazione è provinciale, regionale e nazionale". E per esempio mi riferisco a quelle associazioni che fanno attività culturale, sportiva, che aderiscono a federazioni sportive nazionali, che hanno campionati, attività ben documentate. Siccome quell'elemento del numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'Associazione è del tutto discrezionale, per cui piuttosto che vincolarlo al numero dei cittadini, vincolarlo all'ambito territoriale entro cui si svolgono le iniziative dell'associazione; ed in questo senso, per es. per quanto riguarda le associazioni sportive, non vengono penalizzati per es. gli sports minori, che possono avere un'attività regionale o nazionale ma raggiungere cittadini in misura minore rispetto a quella del calcio. Per cui, l'emendamento che pongo è questo:

"e dovrà essere proporzionale a:

- il numero dei cittadini raggiunti dalle iniziative dell'Associazione, (e aggiungere) per cui sarà maggiorato del 20%, del 30% e del 40% se l'ambito territoriale entro cui si svolge l'attività dell'associazione è provinciale, regionale e nazionale".

Tota Bene, pongo in votazione l'emendamento.

Vitti Un attimo, sindaco, voglio far rilevare che ci sono anche progetti finalizzati, iniziative particolari; questo è l'intervento ordinario, poi, per i progetti straordinari che possono comprendere iniziative di particolare qualificazione della stessa, perchè appunto può essere a livello regionale, nazionale, è ovvio che questo è previsto a parte, ma poi c'è sempre il problema del bilancio, abbiamo parlato di relazione morale, bilancio di previsione, consuntivo, le iniziative varie e più i progetti singoli che potranno presentare poi le associazioni come contributi straordinari, ma qui stiamo parlando di contributi ordinari; e per quelli straordinari ci sono interventi a parte, non solo, ma anche quelli ordinari sono in rapporto ai criteri precedenti che prevedono numero di soci, relazione morale dell'attività svolta negli anni precedenti, il preventivo per l'anno successivo: è ovvio che se un'associazione è attiva, dimostra di aver attivato 10 iniziative e ne propone altre 20, e lo dimostra anche con il bilancio che è il resoconto finale, beh, quella verrà privilegiata e premiata.

Tota Allora, c'è una proposta di emendamento, che pongo ai voti; chi è favorevole? Chi è contrario? La proposta è respinta a maggioranza, con l'astensione del consigliere Marmo e Feroce.

Piccolo Al comma 3°, sempre dell'art. I3, la proposta è di aggiungere, dopo la parola "sovvenzione": "che di norma dovrà essere liquidato in misura non superiore al 50% preventivamente, ed il restante contributo a consuntivo, previa presentazione del resoconto". Questo ad evitare che uno prospetti una iniziativa, ottenga un contributo solo sulla prospettiva dell'iniziativa e poi non c'è nessun momento di verifica, nè se viene fatta nè in che misura viene fatta; quindi, scaglionare la liquidazione in due fasi, il primo 50% viene dato prima ed il resto a consuntivo.

Oppure, se non si vuol accedere a questo, si potrebbe, sempre alla lettera b, dire:

"Gli altri interventi saranno concessi dalla Giunta Municipale con provvedimenti adhoc - e sostituire le parole che seguono - e saranno liquidate a consuntivo, previa presentazione del resoconto".

Sindaco Previa presentazione di rendiconto.  
Chi è favorevole? All'unanimità.

Piccolo Poi aggiungere un 5° comma, in cui diciamo che: tutte le istanze devono essere decise rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Sindaco Ma questi particolari, consigliere avvocato Piccolo, sono compresi nell'articolo I2, mi pare, si diceva così.  
Allora, niente 5° comma.  
Pongo in votazione, così come emendato l'articolo I3: chi è favorevole? All'unanimità.

Sindaco Passiamo adesso all'articolo I4.

Mangione Sull'articolo I4, sindaco, noi proponiamo questo emendamento. Dopo il punto uno, aggiungere un punto 2, in cui si dice:

"Per la prima applicazione del presente regolamento i termini per produrre l'istanza di cui all'art. I2 punto 3 sono prorogati al 30 aprile 91" per dare la possibilità, visto che siamo già al 22 marzo e lì si dà il termine del 31 marzo, di accedere anche quest'anno ai contributi in base al presente regolamento perchè il 31 marzo non sarebbe possibile.

Vitti Sindaco, può essere recepito in abbondanza questo concetto perchè già esisteva presso i servizi sociali una circolare e vigeva, e le associazioni ne erano informate, quindi una prassi che si era consolidata al 99%, che dovevano inoltrare le istanze al 31 marzo; ad ogni buon conto, visto che stiamo sti-

lando il regolamento, è opportuno ufficializzare questa norma transitoria in sede di prima applicazione, siamo d'accordo.

Piccolo Iniziamo dal I° comma, a cui noi diciamo di aggiungere: "e reso compatibile con lo statuto comunale da adottarsi, ai sensi della I42/90".

Sindaco Siete d'accordo? Chi è favorevole? All'unanimità.

Poi, c'è da aggiungere il 2° comma proposto da Mangione, che correggiamo con "entro il 31 maggio": Chi è favorevole? E' approvato all'unanimità.

Pongo in approvazione tutto il regolamento comunale per l'assistenza economica (art. I2, legge 7.9.90, n. 24I): chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? E' approvato a maggioranza, con l'astensione del Msi e del Pds.

-----o o o o o o o o-----  
-----o o o o o o o o-----

Sindaco Chi è favorevole a proseguire su quegli argomenti per i quali vi è stata una intesa nella Conferenza dei capigruppo?

D'Avanzo Signori consiglieri, io credo che, obiettivamente, questa è l'ultima seduta di Consiglio comunale se veramente vogliamo dedicare le due prossime al PRG.

Avevamo previsto sin dall'inizio che ci saremmo imballati nell'analisi puntuale del regolamento per gli interventi assistenziali, per non sfugge a nessuno che ci sono grossi argomenti sui quali per altro non c'è una grande discussione perchè c'è una intesa di massima e che, con un piccolo sacrificio, noi potremmo deliberare senza costringere magari il Consiglio comunale a riconvocarsi di nuovo lunedì perchè chiaramente i tempi a disposizione per l'esame del PRG e per provvedere a fare tutta la discussione necessaria non c'è; e allora dovremmo utilizzare, se fosse possibile, qualche minuto ancora del nostro tempo. Sappiamo tutti che alla vigilia dello scioglimento di un Consiglio comunale ci sono le maratone che si fanno per togliersi di mezzo tutto ciò che può ritenersi importante in favore della società; io non ricorderò solo il discorso della Fism, che è un aspetto, ma anche altri provvedimenti riguardano le attese della cittadinanza, a cominciare, ma citarle semplicemente potrebbe significare già individuare delle priorità che assolutamente io non voglio fare.

Quindi, la mia proposta è che almeno utilizziamo il tempo che il regolamento pure ci mette a disposizione, ci consente di arrivare fino alle I2, e vediamo in questo periodo se siamo in condizioni di fare tutti quei provvedimenti che magari non presentano eccessiva difficoltà.

Malcangi Io condivido la necessità che si arrivi ad approvare quei punti che sono in coda come priorità all'interno di questo ordine del giorno, e propongo che si mettano in coda alla convocazione del Consiglio comunale di mercoledì.

Sindaco Devo convocare il Consiglio per lunedì, allora.

Malcangi Mercoledì, ho detto.

Sindaco Sì, lo propone lei, mercoledì.

Montrone Sindaco, poiché c'è il punto 37, la questione degli interventi a favore di cittadini indigenti sul problema dei tickets, e siamo d'accordo ad approvarlo questo; e poi vorrei sapere, siccome non mi sono trovato alla riunione del capigruppo, quali sono i punti concordati, perché anche noi abbiamo da inserire qualche punto.

Sindaco Grazie. Intanto, pregiudizialmente, io vi chiedo se continuare o meno, se siete d'accordo a rimanere qui per un'altra mezzora o massimo un'altra ora. Se siamo d'accordo, leggiamo gli argomenti, se c'è discussione lo si accontona per il momento, se invece è possibile approvarli li si approva. Siamo d'accordo a proseguire? Poi insieme decidiamo gli argomenti da discutere ed eventualmente da deliberare. Allora, chi è favorevole a proseguire? Io vi annuncio che convocherò il Consiglio per lunedì.

Segretario Signor sindaco, volevo chiedere, per cortesia, pubblicamente scusa all'on. Civita per essermi lasciato prendere da un momento di ira, che non era poi nei suoi confronti, ed a lui va tutta la mia stima, grazie.

Sindaco Grazie a lei, sono momenti di tensione, per cui credo che possa essere giustificata un po' di animosità che caratterizza queste ultime ore del Consiglio comunale. Signori, consentitemi di darvi la buona notte, e arrivederci a lunedì.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe PENNACCHIA

IL PRESIDENTE

dott. Riccardo TERZULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 474 - Reg. Pubbl.

Su analogha attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio dal 22 APR. 1991 al - 7 MAG. 1991

con/senza opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe PENNACCHIA

il - 8 MAG. 1991


3787

7 MAG. 1991

7 MAG. 1991

Per copia Conforme  
IL SEGRETARIO  
Geo. Dr. P. Morice

IL PRESIDENTE  
Geo. avv. A. Pastore



N. 671 - ripubblicata, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 6/3/1979, per sette giorni,  
dal 21 MAG. 1991 al 29 MAG. 1991

il 25 MAG. 1991

IL SEGRETARIO GENERALE